

05602-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del

presente provvedimento omettere lo generalità e

gli zitri dati identificativi.

a norma dell'act. 52 d.lgs. 198/03 in quarto.

Dimposto dalla legge

ESPERTO

☐ disposito di ulicio a richlessa di parte

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 132/2021

ELISABETTA ROSI

- Relatore -

UP - 21/01/2021

ANTONELLA DI STASI

ALESSIO SCARCELLA

R.G.N. 32572/2020

GIUSEPPE NOVIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

E PARTI CIVILI, genitori di (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

_nato ad

(omissis)

(omissis)

nato ad

(omissis)

IL CANCE

avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

uditi i difensori presenti per le parti civili, Avv. (omissis) del foro di Genova ed Avv.

(omissis) del foro di Lucca,

che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con deposito di nota spese da parte dell'Avv. (omissis);

Uditi l'Avv.

(omissis)

del foro di Savona e l'Avv.

(omissis)

del foro di

Arezzo, difensori di

(omissis)

(omissis) l'Avv.

del foro di Arezzo, difensore di

(omissis)

che hanno chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Arezzo con sentenza del 14 dicembre 2018, depositata il (omissis) alla 7 giugno 2019, aveva condannato e (omissis) pena di tre anni di reclusione per il reato di cui al capo a) ex artt. 110 c.p. e 586 cod. pen., per aver aggredito (omissis) , togliendole i vestiti (in particolare i pantaloncini corti) contro la sua volontà al fine di costringerla a subire atti sessuali, inducendola così, nel tentativo di sottrarsi, a fuggire attraverso il terrazzo della camera posta al quinto piano dell'albergo in cui si trovavano, e cagionando come conseguenza non voluta la morte della stessa, la quale perdeva l'equilibrio cadendo al suolo e decedendo per le numerose ferite politraumatiche riportate, nonché li aveva condannati alla pena di tre anni di reclusione in riferimento al reato di cui al capo b) ex artt. 56, 609-septies n. 4, 609-octies cod. pen. per avere essi imputati compiuto, ponendo in essere le condotte descritte al capo che precede, atti idonei diretti in modo non equivoco a a subire atti sessuali, non riuscendo nel loro intento a (omissis) costringere causa della resistenza opposta dalla vittima (fatti commessi in (omissis)

(omissis)).

1.1. Nella sentenza i giudici di primo grado hanno ampliamente illustrato lo svolgimento del processo (pp.3-19), in particolare in riferimento all'ordinanza del 27 marzo 2018 con la quale avevano respinto con argomentazioni pertinenti, alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, l'eccezione di ne bis in idem europeo proposta in riferimento al decreto di archiviazione delle indagini sul caso emesso dall'Autorità giudiziaria spagnola il 10 dicembre 2012, ritenendo, correttamente, tale atto sprovvisto di efficacia decisoria e sulle intercettazioni. Hanno poi descritto le acquisizioni probatorie, in particolare gli atti irripetibili (relazione autoptica, esiti esami tossicologici, sopralluogo della polizia spagnola) acquisiti tramite rogatoria internazionale e lo svolgimento (omissis) del delle audizioni dei testimoni – in particolare evidenziando l'attività dibattimentale di audizione per rogatoria, in videoconferenza delle testimonianza dei testi - incluse le audizioni dei consulenti danesi (omissis) e (omissis) tecnici del CT del PM, delle parti civili e delle difese, le cui relazioni sono state acquisite agli atti, unitamente ai verbali delle sommarie informazioni testimoniali nella fase delle indagini preliminari, acquisite con il consenso di tutte le parti, in particolare le tre dichiarazioni della teste (omissis) inoltre dava atto dei contenuti motivazionali dell'ordinanza del 9 novembre 2018, con la quale erano state revocate, perché ritenute meramente esplorative o

superflue, alcune testimonianze indicate nelle liste dei testi presentate dai difensori degli imputati.

1.2. I giudici del tribunale di Arezzo hanno sviluppato la motivazione svolgendo innanzitutto una dettagliata ricostruzione dei fatti, dedicando un intero paragrafo all'antefatto, ossia alle circostanze del viaggio a (omissis) , ragazza genovese di quasi ventuno anni, studentessa al secondo anno di architettura a (omissis), aveva organizzato nell' (omissis) (omissis) . Le stesse erano arrivate all'hotel e Santa Ana nella mattina dell'1 agosto ed avevano preso alloggio nella stanza 152, ala destra del piano terra. Le ragazze avevano conosciuto al bar della piscina dell'albergo, nel tardo pomeriggio del giorno di arrivo, gli imputati che, con altri due ragazzi di (omissis) , alloggiavano nella stanza 609, sita al sesto piano, sull'ala sinistra dell'hotel. Mentre le due amiche di (omissis) avevano subito familiarizzato, rispettivamente, con (omissis) ed (omissis) nessuna simpatia era sorta tra i due imputati e (omissis), anzi uno dei ragazzi aveva proferito una sgradevole battuta su (omissis), tanto che la ragazza stessa si era dispiaciuta ed aveva poi avuto una discussione con le amiche, tanto da rimanere in camera la sera del giorno dell'arrivo, mentre le amiche erano invece uscite a fare un giro per la città. Il giorno successivo, appianata la situazione, erano andate tutte e tre insieme in spiaggia e poi la sera in una discoteca (omissis), ove avevano trovato sia i ragazzi aretini, che due ragazze di (omissis), anch'esse conosciute il giorno dell'arrivo. In discoteca (omissis) aveva conosciuto un ragazzo di (omissis) di nome (omissis), con il quale aveva scambiato un bacio, ragazzo che solo nel successivo 2014, a seguito della trasmissione pubblicazione sui giornali della foto di (omissis), avrebbe fornito la propria testimonianza, riconoscendosi come partecipe dei fatti precedenti la tragica vicenda, descrivendo lo stato di allegria della ragazza per la vacanza appena iniziata e l'intesa di risentirla al rientro in Italia. La medesima contentezza in (omissis) era stata, del resto, testimoniata dalle due amiche che avevano colto il saluto affettuoso tra (omissis) ed il giovane, che sarebbe rientrato l'indomani in Italia. La serata era continuata in discoteca fino a tardi e si era chiusa con uno "schiuma party", per cui rientrate in hotel, alle cinque di mattina del 3 agosto, le ragazze si erano fatte la doccia ed (omissis) ha ricordato che (omissis) si era messa una maglietta arancione con disegnati due gelati. La sentenza di primo grado ha descritto nei particolari, analizzando le testimonianze delle amiche (omissis) ed (omissis), quanto avvenuto successivamente, ossia la circostanza che avessero mangiato qualcosa in stanza con (omissis) (omissis) ed (omissis) i, che erano scesi nella loro stanza,

A allo

stanza dalla quale si era dapprima allontanato l'(omissis) e solo in seguito (omissis), in conseguenza del progressivo intensificarsi dell'intimità delle amiche con ciascuno dei due ragazzi, con i quali le stesse ebbero dei rapporti sessuali. Secondo la testimonianza di (omissis) , (omissis) era uscita dalla stanza con dei pantaloncini corti ed una maglietta chiara e con le ciabatte, particolare confermato dall'imputato (omissis) nell'intercettazione ambientale – ciabatte che peraltro non erano state rinvenute in nessun luogo, né restituite con la valigia ai genitori della (omissis) – ed indossava anche gli occhiali, perché la (omissis) ha ricordato che (omissis) li aveva cercati prima di lasciare la stanza e perché i giudici di merito ricostruivano le abitudini della ragazza in base ad altre testimonianze, per cui deducevano che dopo l'intera giornata ed anche la notte trascorsa sveglia, la giovane avesse certamente tolto le lenti a contatto nel fare la doccia e nel mettersi comoda in stanza per poi dormire.

1.3. I giudici di prime cure ricostruivano, nella prima parte della decisione, la caduta della ragazza dal terrazzino della camera 609 secondo il racconto del disvelamento del tragico evento, fatto dalle compagne di viaggio, testimoni de relato, anticipando (p. 29) le dichiarazioni rese nell'immediatezza , dichiarazioni che saranno dei fatti dalla governante (omissis) meglio esaminate in un successivo paragrafo della sentenza (p. 81). Fu (omissis) (omissis) ad aprire la porta all'(omissis)_che sconvolto, con segni rossi di graffi sul collo, la invitava ad andare a prendere (omissis)!, dicendo che la ragazza lo aveva aggredito. Mentre si dirigeva con lui verso gli ascensori per salire nella camera, usciva dall'ascensore (omissis) e le diceva che (omissis) era caduta dalla finestra, a quel punto la (omissis), sotto shock tornava in stanza. (omissis) (omissis) aveva riferito di essere stata svegliata per ultima da (omissis), quando nella loro camera c'era già molta confusione e che era stato (omissis) a dirle che era successa una disgrazia, mentre entrava in camera un'inserviente che cercava una coperta e diceva "caida, caida", lei aveva pensato che (omissis) fosse caduta per le scale e si era diretta verso la rampa delle scale, ma qualcuno, forse (omissis), le aveva detto che era caduta dal balcone. Un'inserviente l'aveva portata fuori dell'hotel, mentre i sanitari cercavano di rianimare la ragazza, ma (omissis) non aveva trovato la forza di scendere i gradini per andare a vedere (omissis). Tutti erano rimasti poi nella hall. Poi erano arrivati gli psicologi e tutti i ragazzi, compresi gli aretini, erano stati raggruppati nella stanza e nel terrazzino della 152; in tali frangenti le ragazze avevano chiesto ad (omissis) e (omissis) di raccontare cosa era successo, peraltro (omissis) aveva sollecitato (omissis) (omissis) con domande anche il giorno successivo, e poi lo aveva contattato al ritorno in Italia, senza però che lo stesso si mostrasse propenso a fornire



ulteriori chiarimenti. Mentre erano tutti insieme nella stanza 152, (omissis) ricordava che (omissis), che aveva dei vistosi graffi sul collo, era salito nella propria camera, forse con un poliziotto. Nel primo racconto fornito alle due ragazze, (omissis) aveva raccontato che dopo avere parlato con (omissis) del più e del meno in terrazza, mentre (omissis) ascoltava musica con le cuffiette, quest'ultimo si sarebbe addormentato; (omissis) intanto aveva caldo e si era levata i pantaloncini, poi improvvisamente lui avrebbe subito un'aggressione da parte di (omissis), che era come impazzita, e gli aveva urlato frasi sconnesse: "ti amo, ti odio, io sono l'infinito; l'orgasmo, finalmente l'orgasmo" e poi "tu mi vuoi uccidere, tu sei un assassino"; lui l'aveva calmata facendole ascoltare della musica, per cui si era addormentata ed era sceso ad avvertire le amiche. Secondo quanto invece riferito da (omissis), lui stava dormendo ed aveva sentito un rumore di passi a piedi nudi sul pavimento, aprire la finestra e poi, prendendo una rincorsa, la ragazza si era buttata giù, tirando un urlo; lui aveva provato a fermarla, ma lei era fuori dalla ringhiera e ne aveva visto solo i piedi.

- 1.4. La sentenza di primo grado ha dato atto di non avere preso in considerazione i contenuti delle testimonianze di (omissis) e di (omissis) (omissis), in quanto i due ragazzi, che avevano trascorso quelle prime ore del mattino del 3 agosto in intimità con le amiche di (omissis)_nella stanza 152, avevano fornito dichiarazioni reticenti e menzognere e comunque gli stessi, ascoltati, ex art. 210 cod. proc. pen., in dibattimento in quanto sottoposti a processo per le false dichiarazioni al pubblico ministero anche in relazione alla versione concordata con gli imputati in occasione del loro interrogatorio quali persone informate sui fatti reso alla Polizia giudiziaria di Genova, disposto l'8 febbraio 2012 si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
- 1.5. Di contro, i giudici sintetizzavano le testimonianze delle due ragazze di (omissis) che si trovavano ad alloggiare nello stesso albergo, le quali avevano conosciuto i due gruppi di giovani e che avevano continuato a frequentare i ragazzi aretini che avevano proseguito la vacanza dopo il tragico evento, pur essendo stati spostati in altra struttura alberghiera alle quali, qualche giorno dopo (omissis) restando silente (omissis) aveva raccontato quanto avvenuto, ossia che, a suo dire, (omissis)_si era buttata perché era sotto psicofarmaci e forse aveva assunto droga la sera prima del fatto in discoteca, quando si era appartata con uno sconosciuto.
- 1.6. I giudici di primo grado hanno analizzato gli accadimenti successivi alla constatazione del decesso di (omissis) (il cui cadavere era stato identificato da (omissis)), quando le ragazze erano state invitate a lasciare la stanza per spostarsi in un altro albergo dall'assistente della direzione dell' (omissis)





(omissis), che aveva chiesto loro di rifare anche la valigia di (omissis). In prossimità della valigia le amiche avevano trovato, ripiegati sul posa-valigie, la maglietta arancione con disegnati due coni gelato e dei pantaloncini jeans, che la (omissis) _ricordava che (omissis) avesse indossato dopo la doccia, ed anche gli occhiali da vista, che poi risulteranno privi di impronte papillari latenti, incluse quelle della vittima. La sentenza aveva precisato che (omissis) , che era stata l'ultima a vedere (omissis) viva, aveva ricordato che quando l'amica era uscita dalla stanza per salire nella 609 aveva addosso una maglietta chiara con pantaloncini tipo pigiamino, ed in effetti nelle foto ritraenti il cadavere risultava che (omissis)_indossava una maglietta chiara, ma con solo le mutande, per cui i giudici di prime cure hanno dedotto che la stessa si fosse successivamente cambiata rispetto al momento memorizzato dalla compagna di viaggio (omissis) (omissis).

- 1.7. I giudici si sono soffermati anche: a) sull'arrivo, nel pomeriggio del 3 agosto, del padre della (omissis) e sull'arrivo dei genitori di (omissis), ai quali i poliziotti spagnoli riferirono che la ragazza si era buttata, come aveva detto la testimone, b) sul fatto che le due amiche di (omissis) non riferirono ai genitori le ragioni per le quali (omissis) era dovuta uscire dalla stanza, c) sul fatto che il portiere di notte, sollecitato a chiarimenti dai genitori della ragazza, aveva considerato strano che la ragazza nella caduta non avesse trascinato con sé tutti gli asciugamani che erano stesi sul davanzale del terrazzino della stanza. Il giorno successivo i genitori di (omissis) incontrarono per breve tempo i due imputati ed il padre di (omissis) ha ricordato di avere visto i graffi sul collo di (omissis) i quali dissero loro che la figlia li aveva aggrediti e si era buttata e alla domanda perché non fossero riusciti a trattenerla, rispondevano che avevano avuto paura.
- 1.8. La seconda parte della sentenza ha esaminato le cause della morte della ragazza, iniziando da un'attenta descrizione dello stato dei luoghi. Innanzitutto dall'esame della maggiore ampiezza dei terrazzini del primo piano, sotto i quali c'era la vasca dove era caduto il corpo della ragazza. La camera 609 era descritta dai giudici aretini secondo le planimetrie agli atti e le foto, come una camera con quattro letti, due uniti a comporre un matrimoniale a sinistra, uno sotto la finestra, parallelo ai primi, e uno appoggiato a destra, nel lato più lungo del muro di fronte il letto matrimoniale, per cui tra i piedi del letto matrimoniale e il letto singolo posto per lungo rimaneva libero solo uno spazio di 30 cm; la porta finestra era stata lasciata aperta, assicurata con il cavo dell'antenna tv, sul parapetto del terrazzino erano distesi asciugamani e vestiti ed altri erano appoggiati sulle sedie e a terra nel terrazzino stesso. Il Tribunale

6

poi analizzava le risultanze di una sbeccatura presente sulla copertura del muretto divisorio tra i due terrazzi (quello della 609 e quello situato alla destra dello stesso) e le risultanze della sbeccatura situata sul bordo della soletta del terrazzino del primo piano, rinvenuta in corrispondenza verticale alla prima, nonché di un frammento di muratura, di circa 10 cm, rinvenuto in prossimità del cadavere di (omissis), che il consulente delle parti civili riteneva riferibile alla copertura del muretto di divisione tra la terrazza della 609 ed il terrazzino della camera a fianco situato sulla destra, mentre il consulente delle difese riteneva riferibile alla sbeccatura del primo piano, rilevata in corrispondenza. I giudici del Tribunale concludevano nel senso che entrambe le ipotesi potevano essere plausibili, sicché non ne ritenevano certa nessuna.

1.9. Gli esiti degli esami autoptici sono stati del pari descritti con dettaglio, analizzando il report dell'autopsia effettuata in (omissis), acquisito per rogatoria, i successivi accertamenti effettuati su incarico della Procura della Repubblica di Genova sui residui dei reperti autoptici prelevati in Spagna e l'esito della riesumazione disposta dalla Procura di Arezzo che ebbe inizio in data 12 maggio 2014: in tale ultimo accertamento non era stato possibile, per le condizioni di quasi saponificazione del cadavere, repertare tracce di DNA sotto le unghie. In sede di estumulazione veniva repertato un oggetto di forma ovoidale in plastica trasparente che però i consulenti tecnici affermavano di non potere con certezza identificare in una lente a contatto. L'esito dei risultati autoptici, e la concorde interpretazione di essi da parte di tutti i CT delle parti processuali, ha condotto il Tribunale di Arezzo a ricostruire la dinamica della caduta affermando innanzitutto che, poiché le lesioni traumatiche ossee di maggiore consistenza e numero erano state riscontrate a sinistra, è quella la parte ove è avvenuto l'impatto primitivo, con la conseguente sbeccatura del muretto del terrazzo del primo piano e che la caduta della ragazza è stata dritta, quasi a candela (quasi verticale, secondo il CT della difesa delle parti civili), con esclusione di azione volontaria di terzi, azione che avrebbe provocato una spinta verso l'esterno, con slancio del corpo verso una diversa traiettoria di caduta. La sbeccatura del muretto del primo piano era situata nel lato destro del terrazzo ed in corrispondenza era stato individuato all'esito del sopralluogo, a terra, un asciugamano stropicciato; tale sbeccatura - a parere del Collegio di primo grado è compatibile sia con l'ipotesi che sia stata provocata dall'impatto del corpo di (omissis), sia con l'ipotesi che sia invece l'effetto del colpo inferto dalla caduta di cinque piani del frammento staccatosi dalla copertura del muretto divisorio dei terrazzini del sesto piano su quello del primo piano. Tale sbeccatura quindi, a giudizio del Tribunale, conferma che (omissis) quando è caduta, si trovava





all'estrema destra del terrazzo ed è caduta facendo una torsione (secondo quanto dichiarato dalla teste oculare (omissis)), dopo avere sollevato una gamba: per cui essendo caduta sul lato sinistro, i giudici hanno ritenuto che la ragazza fosse posizionata sul lato destro del terrazzino, in corrispondenza con il muretto divisorio con il terrazzo attiguo, rivolta verso quest'ultimo, ed avesse alzato la gamba sinistra per scavalcare il muretto, ponendosi con il lato sinistro verso il vuoto. Di conseguenza i giudici hanno escluso, in forza di tali dati oggettivi, la tesi prospettata dalla difesa circa la posizione della ragazza al centro del terrazzino.

1.10. Una lunga parte della trattazione della sentenza di primo grado è stata dedicata al paragrafo relativo all'esclusione dell'ipotesi che la precipitazione sia ascrivibile ad un'azione suicidiaria di (omissis) . I giudici premettevano che le modalità della caduta come accertate escludevano già tale ipotesi, ma tale ipotesi era da escludere anche in relazione alle risultanze dell'analisi tossicologica, eseguita nell'immediatezza e con le garanzie di conservazione dei reperti (pag. 55) che avevano escluso la presenza di droghe, psicofarmaci e alcol, che potessero far pensare ad un momento di confusione mentale della ragazza. Ciò nonostante nella parte motiva della sentenza sono state a lungo analizzate, in quanto temi di prova richiesti dalle parti, episodi della breve vita di (omissis), innanzitutto facendo menzione della circostanza che, a partire dal gennaio 2009, la ragazza era stata seguita da una psicologa con dei colloqui di sostegno, all'esito di difficoltà successive che aveva incontrato a seguito di una delusione amorosa per il fallimento di una relazione intercorsa con (omissis) (omissis) tra il 2007 ed il 2008. Dal lungo riepilogo della motivazione della sentenza di primo grado emerge che l'ultimo incontro di (omissis) con la psicologa risaliva al 25 maggio 2009 e che anche il medico dott. (omissis), lo psichiatra che aveva avuto in cura (omissis) per crisi d'ansia dal febbraio 2009 fino al maggio del 2009, nella sua deposizione aveva chiarito che l'ultima volta che aveva visitato la ragazza per un mero controllo, tra giugno e luglio 2010, l'aveva trovata ormai stabile psicologicamente, matura e contenta della propria vita e dei progetti che aveva intrapreso. Anche la dott.ssa (omissis), medico di famiglia, aveva confermato lo stato di benessere della ragazza. I giudici di prime cure hanno perciò escluso qualunque influenza o protrazione dei disturbi manifestatisi nel 2008/2009 e poi hanno analizzato nel dettaglio tutte le osservazioni - contrarie a quanto appena osservato e concludenti per un disturbo borderline della personalità della ragazza - formulate dai consulenti tecnici della difesa degli imputati, sul rilievo che tali conclusioni non potessero essere attendibili, in quanto il giudizio di tali consulenti non trovava fondamento su dati oggettivi





acquisiti, né sull'esame della ragazza, avendo gli stessi svolto deduzioni sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei testi, alcuni dei quali peraltro neppure qualificati e sull'esame dell'incarto processuale. In particolare, disattendendo le osservazioni dei CT della difesa degli imputati sulla tesi suicidiaria, fondata prendendo le mosse dagli asseriti abbandoni che la ragazza avrebbe subìto, il Tribunale di Arezzo ha osservato che la ragazza aveva da tempo superato le difficoltà relative al fallimento della sua prima storia sentimentale con (omissis) (omissis) e che anche una seconda delusione amorosa non l'aveva coinvolta in maniera significativa; peraltro il fugace bacio con il ragazzo di Urbino incontrato quell'ultima sera della sua vita, appariva agli occhi della giovane (omissis) il possibile inizio di una tenera amicizia destinata ad essere approfondita al ritorno in Italia, come dichiarato dallo stesso (omissis) a dibattimento, il quale era rimasto comunque colpito dall'intesa con la ragazza e stupito dal suo silenzio successivo, anche se aveva ammesso di non avere rivelato a (omissis) di essere fidanzato.


1.11. Il Tribunale ha ritenuto, inoltre, del tutto fantasiosa, e frutto di mere illazioni, l'ipotesi della CT della difesa degli imputati dell'esistenza di un asserito sentimento di "abbandono" che avrebbe colto la ragazza in relazione ad un implicito "rifiuto" di (omissis), il quale avrebbe lasciato la stanza 152 senza considerare la ragazza (circostanza smentita dalle amiche di (omissis)) disinteressandosi a lei anche dopo che la stessa era salita nella camera 609, posto che è stato accertato che la ragazza non aveva alcuna simpatia, né interesse per (omissis). Secondo i giudici di prime cure risultava anche destituita di fondamento l'ipotesi, riferita dal CT della difesa, di un tentativo di suicidio di (omissis), connesso ad un accesso al Pronto soccorso in data 27 settembre 2009, posto che la certificazione medica aveva refertato l'intervento quale malessere ascrivibile ad un verosimile abuso etilico, secondo la testimonianza dell'amica (omissis) . Quanto poi all'influenza su tale asserito disturbo borderline dell'assunzione di alcol o droghe da parte della ragazza, ipotizzata in dibattimento dai CT delle difese degli imputati, i giudici di prime cure hanno rilevato che (omissis) non aveva assunto né alcol, né droga, come testimoniato dalle amiche e soprattutto risultante dall'accertamento tossicologico, mentre risulta che (omissis) abbia affermato di essere stato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella intercettazione video-ambientale del 7 febbraio 2012, come del resto dallo stesso riferito al suo consulente tecnico, secondo quanto da questi testimoniato (oltre che confermato dalla testimonianza del testimone danese (omissis), occupante la stanza 611, sita a fianco, che ebbe a riferire di aver sentito,





in quei giorni, odore di hashish provenire dalla camera occupata dai ragazzi aretini).

- 1.12. Ampio spazio nella sentenza di primo grado è stato assegnato alla valutazione delle testimonianze sulle condizioni psicologiche di (omissis) nell' (omissis): sono state riassunte le dichiarazioni di nove persone, tra amiche e amici, oltre ai genitori della ragazza, relative allo stato di serenità e gioia di (omissis), in vista della vacanza a (omissis), in particolare è stato sottolineato che le compagne di viaggio hanno entrambe riferito che non c'erano segni che potessero far pensare ad intenzioni suicidiarie di (omissis), la quale che era felice, in tal senso anche i contenuti di un messaggio scritto da (omissis) (omissis) all'amica comune (omissis), dopo la tragica morte della ragazza.
- 1.13. Nella terza parte (C) della sentenza sono state esaminate le dichiarazioni di una delle governanti o addette dell'albergo, (omissis) (omissis): le prime, rese in data 4 agosto 2011 alla polizia; le seconde, dopo il giuramento, rese al giudice istruttore spagnolo in data 11 gennaio 2012, ed infine quelle assunte nuovamente dalla polizia spagnola in data 24 febbraio 2014, verbali acquisiti, con il consenso delle parti, al fascicolo del dibattimento. I giudici del Tribunale di Arezzo hanno ritenuto che la teste ha certamente visto la precipitazione di (omissis), seppure da una prospettiva di visuale falsata, in quanto la donna, in procinto di prendere servizio nell'hotel, e quindi verso le 6,55 (come indicato nelle prime dichiarazioni) della mattina del (omissis) , stava camminando lungo (omissis) e aveva assistito alla precipitazione della ragazza trovandosi all'altezza di una caffetteria, che è collocata a 50 metri circa dall'ingresso dell'hotel e quindi la teste si era venuta a trovare non di fronte alla facciata principale, ma collocata in una posizione laterale; tale distanza è indicata nella relazione del C.T. del PM, inq. Sartini ed in quella dello stesso Inq. (omissis), consulente della difesa degli imputati (seppure poi a dibattimento lo stesso abbia dichiarato trattarsi di distanza di 30-35 metri, confermando però quelle difficoltà di visione prospettica delle foto ritraenti lo stato dei luoghi, per il mutamento di visuale della facciata dell'albergo da chi entri dalla strada attraverso il passo carraio principale). Il punto di osservazione della testimone oculare, secondo i giudici di primo grado, la indusse a ritenere che la ragazza fosse caduta proprio davanti alla porta dell'albergo, tanto che la (omissis), ivi corsa, non avendovi rinvenuto il corpo, pensò che si trovasse sulla parte sporgente posta alla base dei terrazzi del primo piano, ove la andò a cercare, unitamente ad altro personale dell'hotel. Di contro, come risulta dagli atti, i giudici del primo grado hanno rilevato che il balcone della stanza 609 era





collocato sul lato sinistro dell'ingresso principale dell'hotel, tanto che successivamente la donna, e gli altri intervenuti, si accorsero che la ragazza, morente, era caduta dentro una vasca piena d'acqua, sita proprio alla sinistra dell'ingresso, da dove fu tirata fuori nel tentativo di rianimarla, tentativo poi esperito nuovamente dal personale di soccorso giunto sul posto.

- 1.14. Il Tribunale di Arezzo ha ritenuto che proprio tale prospettiva visiva avesse impedito alla teste (omissis) di notare gli asciugamani lasciati stesi sul parapetto del balcone da dove la ragazza era precipitata, tanto da fare escludere alla donna la presenza di altre persone sul terrazzo in ragione del fatto che non le aveva viste, considerata la struttura trasparente dei parapetti; del pari inattendibile per i giudici di prime cure, proprio in considerazione della visuale dalla quale la donna aveva assistito alla caduta, era stata considerata l'affermazione di avere visto la ragazza buttarsi dalla parte centrale del balcone. I giudici di primo grado avevano ritenuto non attendibile il racconto della donna anche nella parte in cui escludeva di avere sentito un urlo, in considerazione del fatto che i vicini di stanza avevano dichiarato di essere stati svegliati da un urlo di donna, e lo stesso (omissis) aveva riferito che (omissis) aveva urlato nel cadere. I giudici interpretavano il contenuto delle dichiarazioni della testimone, laddove la stessa ebbe a riferire di uno slancio ovvero della impressione che la ragazza si fosse buttata volontariamente, in modo coerente all'affermazione della (omissis) che "tutto è successo molto velocemente", ritenendo che tale parte della dichiarazione afferisse a mere deduzioni soggettive della teste. Il Tribunale aveva quindi concluso ritenendo che la teste, proprio per la sua posizione spostata sul lato sinistro rispetto alla struttura alberghiera, avesse colto, dal basso, l'atto dello scavalcamento della ringhiera, offrendo il viso e la parte del corpo, di qui la descrizione nelle sue dichiarazioni testimoniali della "torsione" che la ragazza avrebbe fatto nel cadere in verticale nel vuoto.
- 1.15. Nella parte quarta della sentenza (*D. Il racconto degli imputati*) i giudici di prime cure hanno analizzato dapprima le dichiarazioni rese dagli imputati agli altri testimoni, evidenziando la mancanza di riscontri delle loro descrizioni, la sussistenza di evidenze obiettive contrarie e l'inverosimiglianza, e poi si sono soffermati sui risultati dell'intercettazione video-ambientale effettuata il 7 febbraio 2012 presso la Polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Genova. Quanto al primo tema, i giudici hanno analizzato i racconti, *de relato*, del comportamento di (omissis) all'interno della stanza 609 che gli imputati fecero nell'immediatezza dell'evento alle sue amiche ed hanno ritenuto, alla luce delle acquisizioni probatorie, che fossero smentiti dalle risultanze processuali, in particolare, a smentita del narrato di (omissis). hanno sottolineato: a) il





mancato rinvenimento dei pantaloncini e delle ciabatte e l'inesistenza della maglietta che (omissis), secondo il racconto di (omissis), si sarebbe strappata da sola, in preda alla follia; b) i contenuti delle testimonianze dei turisti danesi vicini di stanza, che avevano riferito di avere sentito una persona scendere le scale di corsa, due a due, solo dopo che gli stessi erano stati svegliati dall'urlo di una donna, per dedurre che (omissis) era sceso di corsa per le scale dopo la precipitazione di (omissis) e non prima, secondo il racconto che lui aveva fatto alla (omissis), dopo aver bussato alla porta della stanza 152. I giudici di primo grado hanno osservato che dalle foto dei rilievi effettuati dalla polizia spagnola, acquisiti per rogatoria al processo, emerge lo stato perfetto del letto posto sotto la finestra, il che smentisce il racconto di (omissis) circa il letto ove lo stesso si trovasse al momento della presenza di (omissis)_nella stanza - racconto del resto smentito da quanto dall'imputato narrato all'amico di famiglia ed il fatto che avesse sentito aprire la porta-finestra, posto che invece della stessa ne era stata assicurata l'apertura con il cavo dell'antenna Tv; elementi che confermano, quindi, a parere dei giudici aretini, che quando (omissis) era precipitata entrambi gli imputati si trovavano nella stanza 609. elemento di valutazione negativa circa l'attendibilità e verosimiglianza della versione fornita dagli imputati è stato tratto dai giudici del Tribunale dai contenuti delle conversazioni e messaggi captati sulle utenze in uso agli imputati ed ai loro due amici, in concomitanza con il ricevimento degli inviti a comparire innanzi alla polizia giudiziaria di Genova per i giorni 7 ed 8 febbraio 2012, dai quali emerge che gli stessi avevano intrapreso una serie di contatti tra loro al fine di concordare una versione dei fatti a seguito di incontri avvenuti sia il giorno antecedente, che quello successivo alla prevista audizione degli stessi quali persone informate dei fatti (avvenuta il 7 febbraio 2012, così come descritto alle pp. 93, 94 e 101 della sentenza).

1.16. Quanto alle intercettazioni video-ambientali, oggetto di perizia trascrittiva ed anche di consulenze tecniche (peraltro nella parte motiva della decisione il Collegio giudicante ha dato atto di avere esaminato più volte la video-registrazione), ne sono stati valutati i contenuti per dedurne: 1) che era stato (omissis) per la prima volta a riferirsi al reato di violenza sessuale, esultando con l'amico (omissis), perché - avendo sbirciato velocemente ("a tutto foco") nel fascicolo lasciato sul tavolo per pochi istanti dall'interrogante – vi aveva letto che nel cadavere non risultavano segni di tale aggressione, ciò in quanto: a) al tempo di tale atto di indagine l'ipotesi di possibili reati in materia sessuale non era stata mai adombrata (ed infatti si stava indagando per omicidio volontario), b) non risultava in nessun atto investigativo spagnolo che gli

4

alo

accertamenti autoptici avessero escluso una violenza sessuale sul corpo della ragazza, c) gli ufficiali di polizia giudiziaria interroganti non avevano fatto alcun riferimento a tale possibilità; 2) che (omissis) _- facendo riferimento a quanto erano "sballati" (usando la parola "salati") e che in un momento lui era "volato" - aveva confessato di essere stato sotto l'effetto di sostanza stupefacente al momento della caduta della ragazza.

- 1.16. La quarta parte della decisione di primo grado si occupa della qualificazione giuridica dei due reati ascritti agli imputati, premettendo alcune riflessioni in punto di diritto sulla loro configurabilità, per passare poi a ricostruire con una lettura globale "i dati oggettivi acquisiti nel corso del dibattimento", che ha ravvisato nei seguenti:
- 1. (omissis) è precipitata scalza e senza i pantaloncini, con addosso una maglietta e le mutande;
- 2. i pantaloncini non sono stati mai rinvenuti, né consegnati dagli imputati in un secondo momento e perciò sono stati occultati, come anche le ciabatte che la ragazza certamente indossava quando lasciò la stanza 152 e che non sono state, del pari, rinvenute;
- 3. gli occhiali da vista sono stati ritrovati dalle amiche vicino alla sua valigia nella stanza 152 nel rifare la valigia della ragazza, perfettamente puliti;
- 4. (omissis)_non aveva assunto sostanze stupefacenti, né psicofarmaci, né alcol, come dimostrato dalle analisi tossicologiche;
- 5. la ragazza non era in cura per nessun problema psicologico ed era serena e felice nel periodo antecedente al viaggio, nei giorni antecedenti ai fatti e prima di entrare nella camera 609;
- 6. (omissis) non aveva mostrato alcun interesse per nessuno dei due imputati e non era ragazza da assumere iniziative di tipo sessuale, secondo i dati caratteriali descritti dai numerosi testi del processo;
- 7. la ragazza era andata nella stanza 609 in quanto aveva dovuto lasciare la 152 per discrezione nei confronti delle due amiche, che stavano utilizzando la camera per avere rapporti sessuali con i due amici degli imputati.

Pertanto i giudici di primo grado hanno valutato:

1. che (omissis)_non si è levata i pantaloncini di sua volontà in quanto il racconto di (omissis) sul punto è inverosimile, essendo illogico che ci si levi i pantaloncini corti solo perché si ha caldo ed inoltre non risponde al vero che la ragazza si sia strappata la maglietta, come narrato sempre da (omissis), in quanto nessuna maglietta strappata era stata rinvenuta e, di contro la maglietta che indossava la vittima era integra;





- 2. che i pantaloncini le sono stati tolti con violenza, probabilmente sul letto matrimoniale;
- 3. che la ragazza ha reagito graffiando (omissis)_sul collo, davanti, in più punti, conseguenze accertate da vari testimoni oculari e fatto peraltro ammesso dallo stesso (omissis), il quale ha fornito alle amiche, a giustificazione di tali lesioni, il racconto dell'aggressione da parte della ragazza.

I giudici di merito hanno ritenuto sussistente il tentativo di violenza sessuale di gruppo quanto all'idoneità degli atti ed attesa la non equivocità degli stessi, tentativo la cui condotta attiva hanno ascritto ad (omissis), ritenendo che (omissis) avesse quanto meno rafforzato la volontà criminosa dell'amico, che ha tratto maggior sicurezza dalla sua presenza, presenza che, in considerazione del luogo e del momento dei fatti, ha determinato anche una maggiore forza intimidatoria sulla vittima. Del resto l'accordo intervenuto tra i due trova conferma, a parere del Collegio di primo grado, anche nel successivo atteggiamento nell'immediatezza dei fatti, con il quale i due imputati hanno concordato la versione da fornire dapprima alle amiche di (omissis)_e poi agli inquirenti e nei contenuti di condivisione di quanto accaduto che emergono dalle videoriprese nella sala d'attesa della Polizia giudiziaria di Genova.

- 1.17. Quanto al delitto di cui all'art. 586 cod. pen. i giudici aretini hanno ritenuto che l'evento non voluto, ossia la morte per precipitazione della ragazza, nel tentativo di fuga dall'aggressione, avvenuta per le modalità con le quali la vittima ebbe a tentare di scavalcare il muretto per cercare aiuto nel terrazzo della stanza a fianco, era prevedibile nel caso di specie, anche considerata l'altezza del piano, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- 1. lo spavento, lo shock, la confusione della ragazza all'esito del tentativo di violenza sessuale, ma anche la sua reazione di fuga erano prevedibili;
- 2. per la conformazione della camera, la distribuzione dei 4 posti letto, trovandosi la porta della camera lontano, in fondo ad un corridoio stretto e lungo rispetto alla porta di accesso al balcone esterno, era prevedibile che la ragazza potesse ritenere il terrazzo la via di fuga più facile, perché più vicina e per la facilità di scavalcare i muretti divisori tra i terrazzi, facilità che i due imputati, che si trovavano in albergo da un numero maggiore di giorni, ben conoscevano;
- 3. era altresì prevedibile che la ragazza potesse accidentalmente cadere nel vuoto nello scavalcare detto muretto, tenuto conto:
 - a) dello stato di spavento in cui si trovava la ragazza,
- b) del fatto che la ragazza era scalza (come dichiarato dallo stesso (omissis)) e avrebbe potuto scivolare,

of Wes.

c) che era miope ed aveva perduto gli occhiali nelle fasi concitante del tentativo di violenza, cosa della quale i due imputati si erano avveduti, visto che li avevano attentamente ripuliti e riportati nella camera 152.

I giudici di merito concludevano la parte motiva della decisione dando atto del trattamento sanzionatorio e dei criteri seguiti per la sua determinazione.

- 2. La sentenza del Tribunale veniva appellata dal difensore degli imputati e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza emessa in data 9 giugno 2020, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Arezzo del 14 dicembre 2018, ha assolto perché il fatto non sussiste (omissis) e (omissis) dai reati loro ascritti, revocando le statuizioni civili. La Corte richiamava e sintetizzava la descrizione della vicenda processuale contenuta nella sentenza di primo grado e illustrava diffusamente (pp. 12-47) le ragioni di doglianze fatte oggetto dei motivi di appello, per ciascun imputato, nonché i motivi aggiunti depositati rispettivamente in data 11/11/2019 dal difensore di (omissis), e in data 13/11/2019 dalla difesa di (omissis). Dava altresì atto dello svolgimento del giudizio di appello (pp. 48-50).
- 2.1. La Corte di appello procedeva poi all'analisi e alla risoluzione (pp. 51-76) delle numerose questioni preliminari e procedurali sollevate con le impugnazioni, che non sono in discussione innanzi a questa Corte di legittimità. In particolare, la Corte territoriale dava atto della legittimità delle decisioni prese dal Tribunale in materia probatoria, contestate dalle difese con gli atti di appello, rigettava le doglianze relative all'acquisizione delle e nello specifico, estrapolazioni da Facebook di alcuni post e dei profili riconducibili agli imputati, evidenziando come le titolarità dei profili era stata oggetto di accertamento da parte della polizia giudiziaria; rigettava l'eccezione di nullità derivante dall'inversione dell'ordine di assunzione delle prove senza il consenso delle parti, evidenziando innanzitutto come, per giurisprudenza costante, l'ordine di assunzione delle prove non rientra tra le ipotesi di nullità ma al massimo di mera irregolarità e dando atto che, nel caso di specie, tale inversione si era resa necessaria in virtù del principio della ragionevole durata del processo, per non porre in stasi forzata l'attività probatoria, atteso che alcune prove richieste dalle parti civili (l'assunzione delle testimonianze dei testi danesi, a fronte del mancato consenso tra le parti in merito all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dagli stessi) erano risultate complicate anche per la necessità di richiedere l'assistenza giudiziaria dell'Autorità giudiziaria danese per la predisposizione dell'atto di istruttoria dibattimentale in videoconferenza, con evidente prolungamento della durata della fase dibattimentale.





2.2. La Corte rigettava poi le eccezioni relative all'utilizzabilità della prova testimoniale dei testi danesi, ribadendo la legittimità della loro citazione nonostante l'irregolarità della stessa che però appariva irrilevante, atteso che essa non fu causata dalla parte richiedente la prova -, e la regolarità delle modalità di assunzione delle testimonianze avvenuta mediante videoconferenza, sul rilievo dello svolgimento dell'incombente nel pieno rispetto delle norme che lo regolano ed in particolare dell'art. 729-quater cod. proc. pen. e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria tra Stati membri dell'Unione Europea firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 e relative norme di attuazione (art. 14, D. Lgs. 52 del 2017), nel contraddittorio delle parti e con verbale redatto dall'autorità italiana, senza che fosse necessaria la redazione di un verbale da parte dell'autorità danese. La Corte territoriale rigettava quindi una serie di eccezioni di nullità/inutilizzabilità sollevate dalla difesa di (omissis) (nullità dell'ordinanza del 13 novembre 2018 di revoca degli esami dei testimoni già ammessi, nomina del perito (omissis), ed eccezione relativa alle domande non - alla quale la difesa ammesse durante l'esame della teste (omissis) avrebbe voluto chiedere circa l'uso di anticoncezionali), sia perché ritenute eccezioni tardive, non essendo state eccepite in udienza o nel primo atto utile, sia perché infondate, in quanto è il giudice del dibattimento a decidere quali prove sono utili e quali superflue ai fini del giudizio e di tale giudizio ne è stata data congrua motivazione nella sentenza di primo grado.

La Corte ribadiva inoltre il rigetto già espresso dal Tribunale in merito alla richiesta di acquisire i verbali delle sommarie informazioni rese dalla teste , non essendovi stato il consenso di tutte le parti richiesto dall'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. ed essendo assenti elementi tali da dedurre un indebito condizionamento della stessa paventato dalla difesa. I giudici di secondo grado confermavano le ragioni per le quali il Tribunale aveva revocato l'esame di alcuni testi indicati dalle parti civili, malgrado il dissenso dei difensori di (omissis), sia in quanto i testimoni non più escussi non erano stati indicati nelle liste della difesa dell'imputato, sia in quanto la difesa dell'imputato non aveva formulato alcuna eccezione tempestiva nelle sedi opportune e respingevano anche l'eccezione relativa al mancato esame di (omissis), atto che lungi dall'essere stato escluso dal Tribunale, non ebbe luogo per l'assenza dell'imputato per tutto il processo, senza che la sua difesa ne avesse mai sollecitato lo svolgimento. La Corte rigettava tutte le eccezioni sollevate in merito alle intercettazioni, in parte perché non sorrette dalla necessaria documentazione da parte della difesa, in parte perché infondate, come già del resto indicato nella sentenza di primo grado e l'eccezione relativa alla mancata



assunzione quali testimoni di (omissis) e (omissis) , ribadendo la loro qualità di indagati in altro procedimento e pertanto soggetti sorretti dalla garanzia ex art 210 cod. proc. pen.

- 2.3. Infine, la Corte d'Appello analizzava il merito della vicenda, sottolineando in premessa il carattere esclusivamente indiziario del materiale a disposizione per la ricostruzione dei fatti, e dopo avere menzionato alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di prova indiziaria e di valutazione della stessa, ribadiva la necessità che gli indizi avessero il carattere della gravità, precisione e concordanza, nonchè la necessità di una loro valutazione complessiva e non parcellizzata. Procedeva allora alla sintesi degli elementi indiziari, che individuava in numero di nove, in base al materiale probatorio, posti dal giudice di primo grado alla base del giudizio di colpevolezza degli imputati:
- 1) il rinvenimento del cadavere di (omissis) privo di qualsiasi indumento sopra delle mutandine, nonostante dalle testimonianze assunte nel corso del primo grado risultasse che la ragazza indossava dei pantaloncini quando si era recata nella camera degli imputati. (Il Tribunale aveva valorizzato tale elemento quale indizio grave della tentata violenza sessuale, ulteriormente rafforzato dall'assenza dell'indumento dalla camera degli imputati, deducendo che lo stesso fosse stato da quest'ultimi occultato);
- 2) lo stato di manifesta agitazione di (omissis)_e i vistosi graffi sul suo collo, allorquando si era recato a chiamare le amiche della ragazza, stato ritenuto dal Tribunale incompatibile con la sua versione dei fatti, ossia con l'avere lasciato (omissis) a dormire nella sua camera, dopo esser riuscito a calmarla da un delirio allucinatorio nel corso del quale la ragazza lo avrebbe graffiato, ed indicativo invece di un evento molto più drammatico avvenuto immediatamente prima;
- 3) l'inverosimiglianza del racconto degli imputati alle compagne di viaggio di (omissis), in merito al comportamento della ragazza immediatamente precedente alla caduta, secondo cui la stessa avrebbe manifestato un delirio allucinatorio durante il quale avrebbe aggredito (omissis), per poi essere da quest'ultimo calmata fino ad addormentarsi, per poi risvegliarsi all'improvviso, gettandosi dal terrazzo, mentre (omissis) avrebbe continuato a dormire durante tale delirio, per poi svegliarsi solo per il rumore dei passi della ragazza che, prendendo la rincorsa, si lanciava di sotto;
- 4) le intercettazioni ambientali del giorno 7 febbraio 2012, relative alle conversazioni avvenute tra gli imputati nella sala di attesa degli uffici della Polizia Giudiziaria di Genova, ove erano stati convocati quali persone informate





sui fatti, indicative della loro soddisfazione per non essere emerse tracce di violenza sessuale sul corpo della (omissis);

- 5) i commenti sui *profili social* degli imputati, da cui risultava, quanto meno, la loro indifferenza al drammatico evento accaduto durante la loro vacanza in (omissis);
- 6) le modalità della caduta dal terrazzo della (omissis), in quanto compatibili con un tentativo di scavalcamento nel terrazzo attiguo, qualificato dal Tribunale quale tentativo di fuga per sottrarsi ad un'aggressione od una violenza che si stava perpetrando nella camera degli imputati;
- 7) l'irrilevanza delle pregresse situazioni psicologiche e dei gesti autolesionistici in precedenza posti in essere dalla (omissis)_e gli aspetti della sua personalità al momento della vacanza in (omissis). Sul punto il Tribunale si era espresso con decisione, ritenendo che la ragazza avesse ormai superato il periodo difficile vissuto nel passato e si trovasse a (omissis) in vacanza in completa serenità;
- 8) le dichiarazioni rese dai testimoni danesi (omissis) e (omissis) (omissis), che occupavano la camera accanto a quella dal cui terrazzo si era verificata la caduta della ragazza, in quanto il grido udito e i passi concitati percepiti immediatamente dopo, smentirebbero ulteriormente la versione degli imputati circa l'accaduto;
- 9) gli accertamenti sul cadavere di (omissis), in quanto da essi non sarebbero risultati elementi chiaramente indicativi di atti di violenza nei suoi confronti precedenti alla sua precipitazione dal terrazzo, né l'assunzione di sostanze stupefacenti o alcol.
- 2.4. La Corte d'Appello procedeva quindi ad una nuova valutazione dei singoli indizi, ai fini di rispondere ai motivi di impugnazione riguardanti il merito.

Relativamente al primo elemento indiziario, ossia all'assenza dei pantaloncini sul corpo della ragazza al momento della caduta, i giudici del secondo grado condividono il giudizio di inverosimiglianza espresso dai giudici di prime cure, circa la possibilità che la ragazza sia salita in camera indossando solo le mutandine, o quantomeno, laddove l'avesse fatto, l'impossibilità che (omissis) non l'avesse notato. Tuttavia, secondo la Corte fiorentina, non è altresì possibile affermare con certezza che tali pantaloncini siano stati occultati dagli imputati per nascondere una tentata violenza sessuale - come ipotizzato dal Tribunale -, considerato che non risulta accertato lo stato della camera dei ragazzi dopo la morte della (omissis) e che pantaloncini e calzature appartenenti alla ragazza sono stati, sia pure a distanza di tempo, consegnati dai genitori della stessa durante le indagini in Italia, e sequestrati in quanto ritenuti essere quelli da lei utilizzati





nella vacanza in '(omissis). Identiche considerazioni possono esser fatte, secondo la Corte d'Appello, in merito agli occhiali da vista di (omissis), rinvenuti successivamente privi di impronte papillari come se fossero stati ripuliti, non essendoci elementi confermativi di una loro ripulitura da parte degli imputati.

- 2.5. In merito all'incongruenza tra la versione dei fatti narrata da (omissis) ed il suo comportamento nell'immediatezza del fatto, la Corte d'Appello, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale circa l'inverosimiglianza della versione dell'imputato in particolare l'esser stato assente dalla camera nel momento della caduta, visto il suo stato di manifesta agitazione, non altrimenti spiegabile -, ritiene tuttavia impossibile ricavare dalla mera non veridicità del racconto di (omissis) quanto alla tempistica ed alla sua assenza dalla camera al momento della caduta la reale versione dei fatti e le circostanze che avrebbero determinato la caduta della ragazza dal terrazzo.
- 2.6. In merito al racconto fatto dagli imputati circa il comportamento della persona offesa immediatamente precedente alla caduta, e in particolare il racconto di (omissis), relativo al delirio allucinatorio di (omissis), e alla dichiarata inconsapevolezza di (omissis) di quanto accaduto nella camera perché addormentato, la Corte d'Appello - premessa l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese a terzi dagli imputati - condivide il giudizio di scarsa verosimiglianza già espresso dal Tribunale, anche in considerazione della smentita da parte di (omissis) della versione fornita nell'immediatezza, secondo quanto dallo stesso narrato nelle spontanee dichiarazioni rese in appello laddove ha riferito di avere assunto sostanze stupefacenti con la ragazza, ma ritiene comunque però impossibile escludere con certezza la veridicità di alcune delle circostanze riferite, a prescindere dalla valutazione di maggiore o minore loro verosimiglianza, anche in relazione alle diverse valutazioni cui possa pervenirsi in merito alle condizioni psichiche della ragazza, e dunque ritiene errato ricavare dalla loro mera inverosimiglianza un giudizio di colpevolezza in capo agli imputati.
- 2.7. In merito alle intercettazioni ambientali nella sala d'attesa della Polizia Giudiziaria di Genova, dalle quali gli imputati risultano essersi rallegrati dall'apprendere dell'assenza di segni di violenza sessuale sul corpo della ragazza, ai messaggi scambiati tra gli imputati, i loro famigliari e gli altri ragazzi presenti in Spagna, dai quali sembra emergere una volontà di accordarsi su cosa dire e cosa non dire, e infine dai messaggi social degli stessi, la Corte d'Appello dichiara di non poter ricavare alcun elemento preciso, grave e certo in merito alla colpevolezza degli stessi, potendo ognuno di questi elementi essere valutato sia in senso favorevole che in senso sfavorevole agli imputati.



- 2.8. Relativamente alle modalità della caduta dal terrazzo della (omissis), la Corte d'Appello definisce "punto di svolta" delle indagini svolte in Italia, le valutazioni compiute dal consulente tecnico del PM Ing. (omissis) , mentre negli accertamenti avvenuti in Spagna erano state considerate decisive le sole . Tale teste aveva dichiarato che (omissis) dichiarazioni della teste trovandosi da una visuale frontale, aveva visto cadere ed in particolare di averla vista scavalcare la "ringhiera" del terrazzino, in posizione centrale, lasciandosi poi cadere di lato, dichiarando altresì di aver avuto la sensazione che la ragazza si fosse buttata volontariamente. Il Tribunale di Arezzo ha confutato tale testimonianza aderendo alla ricostruzione fornita dal CT del Pm, l'Ing. (omissis), che era pervenuto alla conclusione che la caduta della (omissis) non poteva essere volontaria, in quanto il suo corpo aveva impattato contro il parapetto al primo piano, mostrando una caduta senza slancio, "a candela", ciò perché le azioni suicidarie sono invece caratterizzate da una caduta con uno slancio verso l'esterno. La Corte d'appello ha ritenuto tale valutazione non corretta, quanto alle ragioni della caduta, potendo la caduta "a candela" della ragazza escludere con certezza soltanto l'ipotesi di un'azione volontaria di terzi, e non anche un'azione volontaria della stessa, non essendo in alcun modo accertato che chi voglia suicidarsi debba farlo "slanciandosi" verso l'esterno, in quanto è sufficiente lasciarsi cadere.
- 2.9. Quindi, i giudici di secondo grado si sono concentrati sulle valutazioni dei diversi consulenti tecnici riguardanti il punto preciso del terrazzino dal quale la ragazza sarebbe precipitata, essendo stato a lungo dibattuto tra le parti del processo se la caduta fosse avvenuta dal centro o dal limite laterale del terrazzino, in quanto solo in quest'ultimo caso potrebbe a ragione parlarsi di tentativo di scavalcamento da un terrazzo all'altro. Il Tribunale sul punto aveva , secondo condiviso le valutazioni del CT delle parti civili, ing. (omissis) cui la sbeccatura sita sulla destra del muretto del primo piano sarebbe stata verosimilmente determinata da un frammento di pietra che al momento della caduta della (omissis) dal sesto piano, si sarebbe staccato dalla copertura del muretto divisorio tra i terrazzini delle due camere attigue, per cui si ipotizza che la ragazza volesse scavalcare quel muretto divisorio e poi avrebbe perso l'equilibrio. Tale ricostruzione sarebbe stata avvalorata dai dati relativi all'asciugamani stropicciato visibile sulla soletta oltre il muretto corrispondenza di quella sbeccatura e dal punto di impatto primitivo del corpo sulla sinistra, indicativo anch'esso che la ragazza stesse oltrepassando il muretto divisorio del terrazzino della camera a destra e sarebbe poi caduta di lato, dalla sua parte sinistra. La Corte d'Appello sottolinea come con tale ricostruzione il





Tribunale avrebbe ignorato e disatteso l'opposta ricostruzione compiuta dal CT della difesa di (omissis) , l'Ing. (omissis) , il quale sostiene che la caduta della (omissis) sarebbe avvenuta da una posizione prossima al centro del terrazzo, e la sbeccatura della copertura del primo piano, che si trova all'interno della proiezione del terrazzo della camera n. 609, è stata provocata dal corpo della ragazza, come dimostrato sia dalla posizione finale del corpo, sia dalle ecchimosi rilevate dalla gamba sinistra, e non già da un pezzo di calcestruzzo staccatosi dalla copertura del muretto divisorio, considerato altresì che anche nel caso di distaccamento di un pezzo di muretto, lo stesso sarebbe rimasto all'interno del terrazzo, in quanto il parapetto di cristallo ne avrebbe impedito la caduta verticale (come affermato dal CT (omissis) nel suo esame dibattimentale).

- 2.10. Nella parte motiva della sentenza sono riprodotte alcune foto (contrassegnate con i nn. 1 e 2) dall'esame della quali il Collegio di appello ritiene che la proiezione dell'asciugamano azzurro, steso - a destra di altro recante la scritta ORIGIN - sul bordo del parapetto dal suo centro alla destra, è corrispondente alla sbeccatura all'altezza del primo piano, al centro, verso (omissis) destra. Ciò corrisponde alle dichiarazioni rese dalla teste febbraio 2014 alla Polizia giudiziaria spagnola, che in tale occasione contrassegnò con la propria firma sulla foto che le fu mostrato il punto da cui vide affacciarsi la ragazza (foto riprodotta a p. 90 della sentenza impugnata). Il Tribunale aveva ritenuto più verosimile che la sbeccatura del muretti del primo piano sia stata causata dalla caduta del frammento del muretto di separazione tra i balconi del sesto piano, come sostenuto dal CT delle parti civili, ma la Corte di appello non ha condiviso tale conclusione, per la macroscopica differenza di peso tra la ragazza e tale frammento, dovendosi interpretare le contusioni e le dermoabrasioni alla gamba sinistra quali conseguenze dell'urto del corpo contro il muretto del primo piano. La Corte d'Appello, a sostegno della tesi secondo cui è difficilmente ipotizzabile una caduta accidentale nell'atto di scavalcare il muretto divisorio tra le due camere attigue, come ipotizzato dal Tribunale, ha menzionato il filmato che riproduce il difensore di (omissis) nell'atto di oltrepassare il suddetto muretto, dal quale emerge la facilità di tale operazione e la non necessità di scavalcare la ringhiera per raggiungere il terrazzino confinante.
- 2.11. Infine, la Corte d'Appello ha ritenuto illogico il giudizio espresso in primo grado sulla inattendibilità della teste (omissis) la quale confermerebbe la ricostruzione di una caduta volontaria prossima al centro del terrazzo basato su mere imprecisioni nel racconto della stessa, che però non inficerebbero il fulcro del suo dichiarato, sul quale è sempre stata precisa e





convinta nelle varie escussioni cui è stata sottoposta. I giudici di secondo grado ritengono infatti del tutto irrilevante il fatto che la teste non si sia resa conto della presenza degli asciugamani stesi sul terrazzo dal quale la ragazza era caduta, potendo bene la stessa essere stata concentrata sull'evento al quale stava assistendo, così come ritengono ininfluente che la teste, sentita una seconda volta dal giudice spagnolo, non abbia escluso che la ragazza stesse fuggendo da qualcuno, dichiarazione che la teste medesima, sentita per la terza volta dalla polizia spagnola, aveva però ricondotto alle domande pressanti dell'avvocato della parte civile, rivoltele mentre attendeva di essere sentita dal giudice.

Il Tribunale, contrariamente a quanto dichiarato dalla donna, avrebbe rideterminato la posizione di detta teste, ritenendo che la stessa non si trovasse in visione frontale dell'albergo, e l'ha collocata, in riferimento ad una foto allegata alla relazione del CT del PM, Ing. (omissis), a 50 metri di distanza dall'Hotel, nei pressi di una caffetteria sita in (omissis) , disattendendo del tutto le sue dichiarazioni secondo le quali era nei pressi dell'albergo, ad una distanza di 15-20 metri, e con "visione quasi frontale della terrazza" (verbale dell'11 gennaio 2012, quando le furono mostrate delle fotografie per farle indicare la posizione precisa da cui aveva osservato la caduta della ragazza e la stessa aveva indicato la foto n. 1, confermativa della sua prossimità all'Hotel). Nel corpus della sentenza è riprodotta la foto estratta dalle produzioni dell'udienza del 13 novembre 2018, ove non si vede alcuna caffetteria, mentre in un'altra foto contenuto nella relazione scritta del medesimo CT del PM, ing. (omissis) - del pari riprodotta nella motivazione della sentenza - si vede un bar in posizione più arretrata e, a parere dei giudici di appello, il Tribunale aveva erroneamente ivi collocato la posizione della testimone oculare, mentre, più probabilmente, come ipotizzato dall'avvocato difensore dell'imputato (omissis), (omissis) intendeva riferirsi alla caffetteria dell'albergo sita al lato destro dell'edificio. A parere dei giudici di appello non serviva assumere nuovamente la testimonianza della donna, in quanto non esclude il positivo giudizio di attendibilità sulle sue dichiarazioni il fatto che la comissisi abbia riferito di non avere udito l'urlo che la ragazza avrebbe lanciato nel cadere, secondo quanto riferito dai testi danesi. La sentenza impugnata include ampi stralci della terza (il 24 febbraio 2014 alla dichiarazione testimoniale resa dalla (omissis) Polizia giudiziaria) nella quale la donna ebbe a dichiarare di avere ricevuto pressioni dai legali dei genitori della j prima di rendere al giudice le dichiarazioni in data 11 febbraio 2012, per cui non ha rilievo il fatto che la teste durante quell'esame abbia anche affermato la possibilità che la ragazza stesse





scappando, atteso che nelle terze dichiarazioni aveva poi ribadito che la sua impressione era che la ragazza fosse precipitata in maniera volontaria, avendo la donna notato che la giovane non aveva cercato alcun appiglio.

(omissis) , la Corte 2.12. In merito agli aspetti della personalità di d'Appello, dopo aver affermato l'impossibilità scientifica di ricondurre a cause certe e ad eventi precisi le azioni suicidarie, nonché l'inesistenza di un nesso causale sicuro tra una specifica patologia psichiatrica ed un intento suicidario, ripercorreva la storia della ragazza, sintetizzando il periodo difficile vissuto nel passato dalla stessa ed i gesti autolesivi che avevano indotto i genitori ad affidarla alle cure di psicologi e di psichiatri. La Corte d'Appello ha evidenziato come nel corso del processo si sia indagato sul disturbo preciso di cui soffriva la ragazza, non essendo chiaro se fosse riconducibile ad un disturbo borderline della personalità o ad un disturbo ossessivo-compulsivo, e se al momento della vacanza a (omissis), la sua condizione psicologica fosse stabile. Riteneva tuttavia inutile un esame peritale per fare chiarezza sul punto, vista l'impossibilità di una conoscenza diretta del soggetto da periziare e la già ribadita non univocità che qualsiasi risultato cui si pervenisse rivestirebbe ai fini della determinazione della causa della morte della ragazza, non potendosi dire con certezza che, se anche la stessa soffrisse di un qualche disturbo psicologico, tale disturbo fosse stato in grado di determinare in lei un atto autolesionistico, come affermato dal CT della difesa di (omissis) dott. (omissis) . Pertanto, la Corte d'Appello ha ritenuto sbagliata la certezza con cui il Tribunale aveva affermato il superamento di ogni problema psicologico della ragazza, sulla mera base di dichiarazioni generiche fornite dai medici curanti la ragazza e dalle impressioni, del tutto soggettive, di amiche e conoscenti della stessa, che la vedevano "solare" e "felice". Rilevava la Corte d'Appello, che i dottori, in particolare il Dott. (omissis) e la Dott.ssa (omissis) che ebbero in cura la ragazza, sentiti in udienza, anziché confermare lo stato di benessere psicologico della ragazza, si sarebbero limitati a descriverne la condizione passata (peraltro si trattava di tempi non remoti) e i miglioramenti riscontrati a seguito del trasferimento della stessa a (omissis), ma non si erano espressi con certezza sull'effettiva prosecuzione nel corso del tempo della terapie ha dichiarato che la (omissis) prescritte. Del resto la compagna di viaggio sera prima del fatto le era sembrato di aver visto (omissis) assumere un farmaco, non potendo dire però se si trattava di uno psicofarmaco, e la Dott.ssa (omissis), medico di base, ha dichiarato di aver prescritto dei farmaci nel marzo 2011 anche se non ricordava con precisione di cosa si trattasse, e di essere a conoscenza che la madre della ragazza le portava dei farmaci in boccettine a (omissis)





2.13. In merito alle testimonianze dei testi danesi (omissis) $e^{(omissis)}$, che occupavano la camera di fianco alla stanza n. 609 dal cui (omissis) precipitò, considerati dal Tribunale quali indizi a carico (omissis) terrazzo degli imputati, perché in grado di confutare il loro racconto, la Corte d'Appello riteneva di contro tali dichiarazioni del tutto inconcludenti ai fini del giudizio. Invero, lo (omissis) avrebbe riferito di aver sentito un urlo che gli era parso di donna, seguito da grida e rumori nel piazzale dell'hotel e infine dei passi concitati fuori dal corridoio, per le scale, come di qualcuno che saltava i gradini a due o tre per volta, tuttavia sono solo supposizioni il riferire l'urlo alla ragazza, e i passi all'imputato, mentre, a parere dei giudici di secondo grado, poteva ragionevolmente ipotizzarsi che effettivamente l'urlo provenisse dalla (omissis) (omissis). Il medesimo teste danese ha poi riferito di aver sentito odore di hashish nei pressi della sua camera, ma di non saper indicare se quella sera stessa o un'altra, dato che potrebbe valorizzarsi a favore di (omissis), visto che costui riferì di avere fumato nella terrazza sostanza stupefacente che offrì a (omissis) quando la ragazza era salita in camera loro.

2.14. In relazione agli accertamenti tecnici effettuati sul cadavere e sui reperti autoptici della ragazza, a parere della Corte fiorentina non avrebbero la forza probante che attribuisce loro il Tribunale, quanto alla riscontrata assenza di tracce indicative dell'assunzione da parte di (omissis) di sostanze stupefacenti, alcol e farmaci, elementi valorizzati dai giudici di primo grado per escludere l'intento suicidiario. Invero, né dagli esami autoptici svolti in (omissis) ed in Italia, né da quelli sulle impronte papillari, né da quelli di natura biologica sono risultate tracce riferibili ad un reato, né in particolare ad una violenza sessuale subita dalla ragazza prima della caduta o di manomissioni del vestiario della stessa da parte degli imputati.

Mentre i risultati degli esami tossicologici effettuati in (omissis), considerati dati certi dal Tribunale, sarebbero, al contrario, del tutto inattendibili, come la Corte d'Appello deduceva dalle dichiarazioni rese dal C.T. del P.M. dott. (omissis), che nella sua deposizione in dibattimento il 14 giugno 2018, nel riferire dell'esito negativo degli accertamenti da lui eseguiti in Italia, ha precisato che era emerso che i campioni sarebbero stati conservati in un cassetto degli uffici della Polizia giudiziaria di (omissis) per cui «praticamente non erano mantenute le condizioni che vengono richieste in questi casi » ed infatti nella relazione scritta depositata presso la Procura di Genova in data 25 luglio 2012, era stata evidenziata la non conformità della procedura di conservazione dei campioni biologici, nonché l'inidoneità del quantitativo di materiale biologico fornito per l'indagine ("risulta estremamente ridotto per le valutazioni necessarie"), dati che



risulterebbero dal rapporto di esame tossicologico firmato in data 14/11/2011, dal Servizio Ministeriale di chimica di Barcellona dove è scritto che in data 4 agosto 2011 avrebbero ricevuto campioni di sangue e urina in quantità molto scarsa per le ricerche di droghe, psicofarmaci e alcool, e che riporta come data di inizio analisi il 17/08/2011 (dieci giorni dopo il prelievo e quattordici dal decesso) e termine il 7/11/2011.

2.15. Di conseguenza la Corte d'Appello ha ritenuto parte degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale (l'assenza dei pantaloncini, l'apparente inverosimiglianza del racconto degli imputati, in particolare di (omissis) che presentava graffi sul collo, il contenuto ambiguo delle intercettazioni ambientali e telefoniche, le condizioni psicologiche della ragazza, gli esami autoptici sul cadavere della (omissis) come incerti e dotati di diversa significatività, potendo essere oggetto di varie valutazioni, seppur tutte ugualmente possibili, sia indicativi di un'aggressione di carattere sessuale e del tentativo di fuga ipotizzato dalla camera 609 attraverso il terrazzo laterale, e quindi sia nel senso della colpevolezza, sia nel senso dell'innocenza degli imputati.

I giudici fiorentini, invece, hanno considerato non ipotizzabile il tentativo di fuga sulla base delle dichiarazioni della testimone (omissis), che avrebbe visto la ragazza in viso, frontalmente, ritenendo perciò che così che anche (omissis)_avesse potuto vedere coloro che si trovavano nel piazzale e quindi chiedere aiuto, mentre nessuna invocazione sarebbe stata udita; quindi , a parere dei giudici di appello, può ipotizzarsi che la (omissis) abbia avuto una reazione, per "un litigio, un malore, un qualche approccio di natura sessuale o anche un tentativo di violenza che potessero avere innescato in lei la spinta ad un gesto autolesionistico o comunque uno stato psicologico di non completo controllo di se' ".

2.16. Certamente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dagli imputati appaiono poco attendibili, ma la Corte di appello ha affermato essere plausibile quanto raccontato nelle spontanee dichiarazioni in appello da (omissis), circa il fatto che avrebbe fumato hashish con la ragazza, a nulla valendo che la droga non sia stata rinvenuta, posto che è emerso dall'istruttoria che i ragazzi aretini la comprarono il giorno prima, come pure elementi di conferma risultano dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate. Il conseguente stato di alterazione potrebbe avere indotto gli imputati a porre in essere l'ipotizzato tentativo di violenza sessuale, ma si tratta di un'ipotesi che non rileva; peraltro non è stata contestata la morte quale conseguenza della procurata cessione di sostanza stupefacente, né sono emersi elementi obiettivi che consentano di ricollegare la morte con nesso di causalità rispetto alla cessione di droga.

A

a consideration

Secondo le spontanee dichiarazioni di (omissis) potrebbe anche ipotizzarsi un profilo di responsabilità per omissione di soccorso, del resto ravvisata inizialmente dalla Procura della Repubblica di Genova. Le diverse valutazioni dei diversi organi inquirenti, a parere dei giudici di secondo grado, confermerebbero la scarsa, e quindi opinabile, valenza indiziaria degli elementi acquisiti.

In conclusione, secondo i giudici dell'appello le carenze oggettive presenti nella ricostruzione delle circostanze che portarono alla morte della (omissis)_non appaiono colmabili attraverso la semplice considerazione della probabile inattendibilità delle dichiarazioni rese dagli imputati e dalla loro possibile reticenza, o forse mendacio, su cosa sia realmente accaduto nella camera 609 nel tempo precedente alla caduta. Un'aggressione di carattere sessuale non può invero del tutto escludersi, ma si tratta di ipotesi rispetto alla quale la caduta della ragazza è elemento non coerente, che non si collega logicamente, pure se in astratto il tentativo di violenza sessuale potrebbe esserne stato un antecedente.

2.17. Le risultanze che i giudici di primo grado hanno richiamato a fondamento di tale ipotesi attenevano alla circostanza che la comissio indossasse le sole mutandine, ma non è stato accertato che i pantaloncini le furono tolti dagli imputati, quindi tale circostanza, a parere del Collegio d'appello, non presenta il carattere dalla univocità, che consentirebbe di ritenere integrato il reato contestato, trattandosi semmai di atto preparatorio, univocità che secondo il Tribunale aveva trovato conferma indiretta nel tentativo di fuga e quindi nella modalità della caduta. Di contro, a parere del Collegio d'appello, le modalità della caduta della (omissio) rappresentano un elemento dissonante con l'ipotesi del tentativo di violenza sessuale, che rappresenta una spiegazione possibile, ma non necessaria, secondo un criterio di elevata probabilità. Per cui anche la fattispecie di reato di cui all'art. 586 cod. pen. è stata ritenuta non provata per carenza di elementi, con conseguente prevalenza del proscioglimento nel merito anche per tale imputazione, rispetto alla causa estintiva del reato per prescrizione, nel frattempo naturata.

La sentenza infine ha concluso anche confermando l'assoluta inutilità della richiesta di rinnovazione probatoria mediante l'audizione degli addetti alla struttura alberghiera che avrebbero dovuto riferire della presenza dell'imputato (omissis) nella hall al momento della caduta della (omissis), in quanto testimonianze inidonee a chiarire quanto accaduto all'interno della camera degli imputati.

3. Avverso tale decisione, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la mancanza, la

4

contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione *ex* art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in merito alla valutazione degli elementi indiziari emersi nel corso del processo, ritenuti dalla Corte d'Appello insufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza in relazione ai reati contestati. Il Procuratore Generale, nel censurare la valutazione frazionata degli indizi operata dalla Corte fiorentina, che avrebbe analizzato senza adeguata attenzione le risultanze processuali, utilizzando criteri irragionevoli, rendendo incerti anche quelli univoci e, soprattutto commettendo un evidente errore nell'individuazione del punto di caduta dal balcone della ragazza che ha reso possibile ritenere plausibile l'ipotesi del suicidio. Il ricorrente ha evidenziato contraddizioni e illogicità argomentative ben precise in relazione ai seguenti elementi:

1) Valenza indiziaria del mancato rinvenimento dei pantaloncini che (omissis) indossava, elemento che la Corte di appello ritiene non significativo. Secondo la tesi dell'accusa, accolta in primo grado, la mancanza dei pantaloncini indossati la sera dei fatti dalla ragazza, sarebbe un indizio a carico degli imputati, in quanto da quest'ultimi occultati nel tentativo di eliminare le prove della tentata violenza sessuale. I giudici di appello ritengono invece non provato che tale indumento sia stato sottratto, considerato che non ne è stata accertata l'assenza dalla camera degli imputati immediatamente dopo la morte della (omissis) e che un paio di pantaloncini e di ciabatte appartenenti alla persona offesa e da lei indossati in vacanza, sono stati consegnati alla polizia italiana dai genitori della stessa.

Secondo l'impugnante tali considerazioni sono da attribuire ad una omessa valutazione da parte della Corte di appello delle circostanze che emergono dagli atti processuali, considerato che la ragazza, per stessa affermazione della Corte d'Appello, indossava certamente dei pantaloncini quando si recò nella camera degli imputati e ne era priva al momento della caduta, tanto che, diversamente da quanto affermato in sentenza, sono presenti agli atti alcune fotografie scattate dalla polizia spagnola intervenuta nell'immediatezza e dalle quali non si rinviene la presenza dei pantaloncini nella camera degli imputati; inoltre la testimonianza della (omissis) a dibattimento, circa il rinvenimento degli indumenti che la ragazza indossava la sera dei fatti dalla stessa rinvenuti sul posa-valigie, non trova corrispondenza con le dichiarazioni della (omissis), che per ultima, trovandosi la (omissis) sul terrazzo, vide uscire dalla stanza (omissis), con una magliettina di colore chiaro e dei pantaloncini tipo pigiama. La Corte di appello ha richiamato i verbali di sequestro del 12 e 13 dicembre 2013 degli indumenti rinvenuti dai genitori di (omissis)_nella sua valigia per confermare che l'elemento della mancanza dei pantaloncini non

4

Wo

risulta provata, senza considerare che in alcun modo i genitori di ^(omissis) avrebbero potuto confermare la presenza di tutti gli indumenti che la giovane aveva portato con se', per cui detti verbali risultano del tutti neutri rispetto alla circostanza in esame;

- 2) Ingiustificata agitazione dell'imputato (omissis) e narrazione mendace dello svolgimento dei fatti da parte degli imputati. La Corte d'Appello condivide il giudizio dei giudici di primo grado in merito all'eccessiva agitazione dell'(omissis) (aveva gli occhi lucidi,..... ha farfugliato qualcosa... aveva dei graffi rossi sul collo, aveva gli occhi sbarrati, era spaventato, sotto shock, piangeva.....) mostrata alle amiche di (omissis), rispetto alla versione dei fatti fornita, secondo la quale egli sarebbe venuto a cercare le amiche della ragazza a seguito di un improvviso delirio allucinatorio della stessa, racconto, volto a sostenere l'assenza di (omissis) dalla stanza al momento della caduta della ragazza. La Corte ritiene inverosimile anche il racconto di (omissis), il quale dormiva nonostante l'aggressione come narrata da (omissis), ma si sarebbe svegliato per il rumore sul pavimento dei passi a piedi scalzi, giusto in tempo per vedere la ragazza prendere la rincorsa e "cadere" dal terrazzo, ma poi afferma l'irrilevanza di tali menzogne ai fini di un giudizio di colpevolezza, non ritenendo di poter desumere da esse le vere circostanze che avrebbero determinato la caduta della ragazza. Il PG ricorrente lamenta l'illogicità di tale motivazione, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto non agevolmente compatibile il racconto dei ragazzi anche nel caso in cui si dovesse ipotizzare una condizione psichica compromessa della ragazza, ma ciò nonostante ha ritenuto che non fosse possibile escluderne la veridicità;
- 3) Intercettazioni video-ambientali aventi ad oggetto la conversazione tra gli imputati nei locali della polizia giudiziaria di Genova. In tale circostanza, mostrato grande sollievo ancora indagato, avrebbe non (omissis), nell'apprendere che sul cadavere della persona offesa non erano presenti segni di violenza sessuale. Secondo l'accusa, tale atteggiamento è di enorme rilievo in quanto in quel momento, agli imputati non era ancora stata avanzata alcuna contestazione di un tale reato, e una caduta dal balcone non avrebbe dovuto far pensare di certo ad un reato sessuale. Inoltre, sempre secondo l'accusa, anche l'esortazione fatta da uno dei due imputati all'altro, di dire "tutto per filo e per segno", anziché indizio della volontà di dire la verità, era chiaro indizio di una versione precedentemente concordata tra gli stessi. La Corte anche sul punto, si limita a rilevare l'insufficiente valore probatorio di tale conversazione, non esaminata anche nella riproduzione gestuale che aveva accompagnato





l'imprecazione "Fottati" e con motivazione illogica le conferisce addirittura un significato positivo, ossia un incitamento a dire la verità;

4) Modalità della caduta. Sul punto i giudici dell'appello affermano di condividere i rilievi della consulenza tecnica della difesa degli imputati, dott. (omissis), per poi giungere a conclusioni del tutto opposte agli stessi giudizi espressi dal consulente, probabilmente tali conclusioni sono frutto di una errata interpretazione delle foto allegate alla CT, due delle quali inserite nel corpus motivazionale della sentenza. Invero, tali fotografie mostrano come la ragazza abbia tentato di scavalcare dal lato destro del terrazzino - circostanza che confermerebbe la ricostruzione dell'accusa secondo la quale la stessa stava cercando di fuggire dall'aggressione dei ragazzi recandosi sul terrazzino della camera confinante - e non nella parte centrale dello stesso, in un tentativo di suicidio come prospettato dalla difesa. Del resto è lo stesso CT della difesa degli imputati dott. (omissis) a dichiarare (p. 140 della trascrizione) che era un effetto prospettico a far vedere i terrazzini del primo piano non in linea con gli altri dei piani superiori, mentre lui stesso si era ricreduto andando sul posto e constatando che la sbeccatura era al limite destro, vicino al muretto divisorio, e non al centro, tanto da concludere che la ragazza era caduta "all'interno della proiezione del terrazzino della 609, lato destro molto prossimo". Si tratta di un dato obiettivo sul quale la Corte di appello ha errato.

Quanto poi alle modalità della precipitazione del corpo, sempre il C.T. della difesa degli imputati, sentito in udienza, ipotizza prima una caduta a candela, poi una caduta orizzontale, poi di nuovo a candela, contraddicendosi e rendendo illogiche tali modalità con la collocazione dello scavalcamento, e le sbeccature rinvenute. Tale ricostruzione è stata fatta propria dalla Corte di appello, ma solo in tale ultima parte, per cui anche la motivazione della sentenza risulta contraddittoria. Manifestamente illogico risulta poi il rilievo assegnato al video della difesa di (omissis), in cui si è cercato di riprodurre il passaggio da un balcone all'altro, sulla cui base la Corte ha ritenuto facile passare da un terrazzo all'altro, senza minimamente considerare le palesi differenze tra lo stato emotivo di chi esegue un esperimento giudiziale e quelle di una ragazza che cerca una via di fuga in preda al panico, per sfuggire da un'aggressione in corso.

Infine, frutto di un altro errore ed anche superficiale risulta, a parere del PG ricorrente, la valutazione della testimonianza di (omissis), teste che ha dichiarato di aver visto la persona offesa scavalcare, da una posizione centrale del terrazzo, il parapetto, e da lì cadere, testimonianza che avvalora la tesi del suicidio, secondo le dichiarazioni della donna. La Corte di appello ha erroneamente posizionato la teste nella caffetteria dell'albergo, mentre risulta

4

(Ros

pacifica – e del resto è stata confermata anche dai CT (omissis) e (omissis) – l'esistenza di una caffetteria sita a non meno di 35 metri dall'albergo ed il fatto che la teste abbia sempre affermato di trovarsi in (omissis) all'altezza di una caffetteria con vista frontale della terrazza e di essere poi corsa verso l'entrata principale dopo avere visto la ragazza cadere. La Corte di appello avrebbe inoltre ipotizzato che fosse stata la teste ad emettere un urlo, nonostante la donna non lo abbia mai dichiarato, in considerazione del fatto che la (omissis) non ebbe a riferire dell'urlo che la (omissis) emise, come dichiarato sia dallo stesso (omissis) che dai vicini di camera; a parere del PG ricorrente tale ultima notazione evidenzia la distanza in cui al momento della caduta si trovava la teste, la quale pertanto ebbe a dichiarare di non aver sentito alcun urlo in buona fede, come anche in buona fede non aveva percepito con esattezza la collocazione della (omissis) sul balcone.

- 5) I gesti autolesionistici della persona offesa. I giudici di appello hanno affermato che "non è da escludere " che la morte sia stata cercata dalla ragazza, avvalorando, in maniera illogica, la tesi delle condizioni psichiche della persona offesa, sulla base di disturbi psicologici precedentemente sofferti dalla persona offesa, la quale, a seguito di un'esperienza sentimentale finita male, aveva vissuto a partire dal 2009 un periodo difficile, manifestando l'intenzione di suicidarsi, tanto da indurre i genitori ad affidarla alle cure di uno psichiatra e di uno psicologo, periodo però del tutto superato al momento della vacanza a (omissis). Invero, il disturbo borderline di personalità che le si attribuisce sulla base di perizie effettuate da consulenti della difesa - che mai hanno conosciuto la persona offesa - risulta del tutto incompatibile con i dati oggettivi che caratterizzavano ormai la vita della stessa, ossia il trasferimento a (omissis), gli studi universitari con risultati discreti e la coltivazione di nuove amicizie. Il superamento della situazione clinica della ragazza e lo stato di benessere in cui si trovava sono stati confermati dai suoi medici curanti e dalle testimonianze raccolte in processo, dalle quali è emerso che la ragazza era felice e serena in vacanza, che anzi aveva conosciuto proprio la sera antecedente un ragazzo che le piaceva; di contro i giudici di appello hanno accolto dubbi sollevati dai C.T. delle difese degli imputati circa il possibile uso di psicofarmaci, nonostante la teste dott.ssa (omissis), sua medico curante, non ha affatto riferito che la prescrizione del marzo 2011 avesse ad oggetto tale tipologia di farmaci.
- 6) Valutazione delle dichiarazioni dei testi danesi (omissis) e (omissis) (omissis) , vicini di stanza degli imputati. Costoro hanno affermato di essersi svegliati a seguito di un urlo di donna (urlo che anche (omissis) attribuisce alla persona offesa al momento della caduta). La Corte ha ritenuto inattendibili tali

/

akos

testimonianze in quanto contrastanti con le dichiarazioni di (omissis) e ha attribuito l'urlo non alla persona offesa, ma alla (omissis) stessa, ossia alla teste che avrebbe visto la ragazza precipitare dal balcone, nonostante costei non abbia mai dichiarato di aver urlato. Inoltre, la Corte ha ritenuto che quanto riferito dallo (omissis) in merito al fatto di aver sentito, subito dopo l'urlo, una persona uscire di fretta dalla stanza e scendere di corsa le scale, due tre passi per volta non consente di identificare la persona in questione in (omissis), che a seguito della caduta della ragazza dal terrazzo si precipitava dalle amiche della stessa; quanto poi dichiarato dai testi circa l'odore di hashish è stato invece ritenuto dalla Corte confermativo delle spontanee dichiarazioni (rese in sede di appello) da (omissis), che aveva dichiarato che avrebbe fumato uno spinello con (omissis), mentre in sentenza si tace quanto alla circostanza che lo stesso teste ha sempre dichiarato di non essere sicuro di avere percepito l'odore dell'hashish quella sera o le sere precedenti.

- 7) Accertamenti sul cadavere della (omissis). La Corte ha avvalorato l'assenza di certezze ricavabili da tali accertamenti, in merito sia agli esami tossicologici sia all'assenza di segni di violenza sessuale, risultati che tuttavia non dovrebbero assumere rilievo in ordine ai fatti oggetto del processo. Invero, l'aver fumato o meno una sigaretta di hashish prima della caduta comunque non andrebbe ad avvalorare la tesi del delirio allucinatorio.
- 4. Avverso la sentenza hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione per il tramite dei rispettivi difensori anche le parti civili, i genitori della vittima, attraverso un articolato motivo con il quale lamentano la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi indiziari emersi nel corso del processo, valutazione che si asserisce essere stata compiuta senza rispettare il dettato dell'art. 192 cod. proc. pen. che impone una valutazione complessiva e unitaria degli stessi. Di contro la Corte di appello avrebbe ridotto a solo due gli indizi valutabili a carico degli imputati (la mancanza dei pantaloncini ed i graffi sul collo di (omissis)), escludendo il collegamento della caduta di (omissis) con un tentativo di fuga, mediante la rideterminazione del punto (centrale) del balcone dal quale la giovane sarebbe caduta; ciò in quanto i giudici di appello avrebbero riconosciuto l'attendibilità integrale delle dichiarazioni della testimone oculare della caduta e considerando che (omissis) avrebbe potuto chiedere aiuto, la possibilità che si tratti di un gesto suicidiario; anche se non hanno neppure escluso che la stessa possa avere avuto una reazione, tale da innescare "la spinta ad un gesto autolesivo", ma considerano la reazione possibile sia in conseguenza di un'aggressione sessuale,

I aroj

ovvero di un litigio, oppure di un malore; ciò nonostante venga riconosciuta in sentenza l'inattendibilità di quanto riferito da (omissis) alle amiche della ragazza.

4.1. In particolare si censura:

1) Manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'esclusione di un collegamento tra la caduta di (omissis) ed un suo tentativo di fuga dalla camera 609, dove si trovava, frutto dell'errata interpretazione dell'elemento obiettivo presente nel processo, ai fini dell'individuazione del punto dal terrazzo dal quale la ragazza precipitò, costituito dalla sbeccatura del parapetto del primo piano "entro la proiezione della parte centrale del terrazzo" e quindi ciò dimostrerebbe - a parere dei giudici di appello - che la ragazza si trovava al centro del terrazzo al momento della caduta e non nella parte destra, in prossimità del muretto divisorio del balcone con quello di pertinenza della camera accanto, come invece ritenuto dal Tribunale con una ipotesi che la Corte di appello ha etichettato come meramente congetturale.

Tale conclusione – a parere dei ricorrenti - è il risultato di un palese errore di valutazione della prospettiva delle foto a disposizione del processo. Invero, dalla foto in questione l'asciugamani blu posto sul parapetto in posizione centrale del terrazzo, in prossimità del quale la difesa ritiene che la ragazza abbia scavalcato il parapetto, appare corrispondere, nella sua estensione, a tutta la lunghezza del terrazzo posto in corrispondenza al primo piano, e pertanto ogni rilievo circa la proiezione di esso sui piani inferiori è palesemente fuorviante. Infatti i perimetri laterali dei balconi sono perfettamente allineati tra tutti i piani e pertanto più che dall'asciugamano deve farsi riferimento proprio a tali limiti perimetrali. Tale travisamento emerge dalla documentazione fotografica in atti, che viene in parte riprodotta nel ricorso a colori, per renderla più agevolmente consultabile. Partendo da tale premessa, ignorata dai giudici dell'appello, il consulente tecnico della difesa degli imputati, il dott. (Omissis), la cui deposizione è richiamata nella sentenza impugnata solo in minima parte, è del pari confermativa della ipotesi del tentativo di fuga, laddove il consulente ha affermato con chiarezza quanto constatato all'esito del sopralluogo a (omissis) (omissis), che gli consentì di correggere l'errore di prospettiva ed affermare che la sbeccatura al primo piano, prodotta dall'impatto della precipitazione della persona offesa, si trova in corrispondenza dell'estremità destra del terrazzino, verso il limitare del muretto divisorio e non al centro del terrazzo del primo piano. E' ben vero che il CT della difesa degli imputati conclude per una posizione di (omissis) al centro del terrazzo, ma in considerazione della posizione della sbeccatura, descrive nella relazione una dinamica della caduta nella quale la





gamba della ragazza "viene a trovarsi quasi a contatto con il muretto di separazione con la camera attigua", prospettando una posizione che la parte civile ricorrente definisce quasi da ginnasta, ed una lunghezza della gamba della giovane neppure ipotizzabile, considerata la lunghezza complessiva del terrazzo (m. 3,30). Ed infatti nell'esame dibattimentale lo stesso ha dovuto ribadire che l'impatto del corpo al primo piano è avvenuto in corrispondenza del punto dove si scavalca da un muretto all'altro.

Inoltre, il video prodotto dalla difesa di (omissis) in cui l'avvocato stesso scavalca da un balcone all'altro, nel tentativo di dimostrare la non necessità di sporgersi dal parapetto per farlo, attesta proprio che (omissis) poteva essere ben consapevole della possibilità non troppo difficile di fuggire nel terrazzo a fianco e chiedere aiuto ed abbia cercato di farlo, ma abbia perso l'equilibrio a causa probabilmente dello stato di panico in cui si trovava, tenuto conto che era scalza e senza occhiali.

2) Manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'affermazione della piena attendibilità della testimone (omissis), in particolare quanto alla posizione della stessa nel momento in cui alzò lo sguardo verso una gru che in quei giorni era collocata davanti all'hotel per lavori di riparazione di una parte della facciata e si è trovata a vedere la caduta della ragazza. In particolare la sentenza non ha tenuto conto che è stata la stessa testimone ad affermare, il (omissis) , verso le 6,55 e nell'immediatezza dei fatti, di stare percorrendo di trovarsi nei pressi di una caffetteria e di aver avuto una visione frontale dell'hotel. La Corte di appello ha ritenuto in maniera del tutto arbitraria che la stessa si trovasse davanti alla caffetteria dell'albergo, ma tra i due luoghi sussiste una rilevante distanza, almeno 20 metri e una visuale dei terrazzi dell'hotel molto diversa, anche perché in tal caso la (OMISSIS) avrebbe dovuto superare sia la gru che l'ingresso dell'hotel e voltarsi indietro. Quindi le parti civili ricorrenti ritengono che la teste si trovasse non di fronte al terrazzo della stanza 609, a 15 metri di distanza, ma che avesse una visuale del balcone fortemente decentrata, a circa 50 metri di distanza, di qui l'impossibilità di riferire con certezza se la ragazza si trovasse al centro o meno del terrazzo al momento della caduta. Ed infatti la teste nelle dichiarazioni del 24 febbraio 2014 colloca la posizione della ragazza prima della caduta più al centro del balcone. Il racconto della teste presenta poi altre rilevanti imprecisioni: costei ha sempre dichiarato di non aver notato gli asciugamani collocati sulla balaustra del terrazzino, ma allo stesso tempo di essere sicura che non ci fosse nessun altro in quanto il balcone ha il vetro trasparente; tale dichiarazione risulta essere una deduzione in quanto la teste parte dal presupposto di fatto della conformazione dei





parapetti; ha inoltre dichiarato di non aver sentito l'urlo di cui parlano sia i vicini di stanza che l'imputato (omissis), ma di esser sicura che la ragazza si buttò volontariamente e con decisione senza cercare appigli per impedire la caduta; secondo le parti civili ricorrenti la donna esprime delle valutazioni e nel descrivere la caduta riferisce di aver visto sollevarsi la gamba e poi effettuare una torsione, offrendo in visione la parte del viso e frontale (movimento compatibile con il tentativo di scavalcamento), ma poi di fronte ad altre domande ribadisce che tutto era successo molto velocemente.

- 3) Manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla tematica dei vestiti che la vittima indossava quando si trovava nella stanza 609 e dopo la caduta. Il cadavere della persona offesa è stato rinvenuto con addosso solo un paio di mutande e una maglietta chiara. La Corte di appello ha ritenuto non verosimile che la ragazza si fosse recata nella stanza dei ragazzi con solo quegli indumenti, ma ha concluso che poi i pantaloncini fossero stati restituiti ai genitori, e che quindi non sussistesse la prova della loro sottrazione da parte degli imputati. Sul punto, ¡(omissis)_ha fornito versioni contrastanti, riferendo all'amica di (omissis), che la ragazza si era messa a dormire, ma si sarebbe svegliata e per il caldo si sarebbe tolta i pantaloncini – ipotesi non plausibile per il carattere riservato di (omissis), come testimoniato dagli amici dichiarare in udienza nelle spontanee dichiarazioni (in data 17 febbraio 2020) che la stessa si era presentata in camera sua con una maglietta lunga, di quelle che usano le ragazze per dormire, contraddicendosi ed in evidente contrasto con le testimonianze delle amiche, in particolare della (omissis), che ricorda di averla vista uscire della stanza con dei pantaloncini ed una maglietta, pantaloncini mai ritrovati. La Corte d'Appello si limita a rilevare l'incertezza sul destino di questo indumento, lasciando di fatto la mancanza dei pantaloncini sul cadavere della vittima priva di una spiegazione, nonostante l'indiscutibile rilevanza ai fini della configurabilità della tentata violenza sessuale;
- 4) Manifesta illogicità della motivazione in merito alla valenza da dare al racconto dell'imputato (omissis) dopo che si recò a bussare alla porta della stanza 152, riferendo dello stato di agitazione in cui (omissis)_era venuta inspiegabilmente a trovarsi. La successiva versione resa nelle spontanee dichiarazioni in appello contrasta con il racconto delle amiche della persona offesa, le quali si trovarono davanti un ragazzo quasi in lacrime e sconvolto, con i graffi sul collo, comportamento non coerente con la situazione da lui riferita, ossia con l'aver lasciato la persona offesa a dormire sul letto, dopo esser riuscito a calmarla dal delirio allucinatorio.





- 5) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze de relato sulle dichiarazioni degli imputati. La Corte afferma di non credere alla verosimiglianza dei racconti degli imputati resi nell'immediatezza del fatto ed in particolare ritiene inverosimile che all'improvviso la persona offesa abbia manifestato un violento delirio allucinatorio, riferito da (omissis) a giustificazione dei graffi che presentava sul collo, e che il (omissis) abbia potuto continuare a dormire nel letto accanto senza accorgersi di nulla. Nonostante ciò, la Corte non ha attribuito a tali elementi alcuna valenza indiziaria perché ritiene che tali elementi non abbiano alcuna rilevanza in relazione alla tempistica della caduta della ragazza ed alla presenza di (omissis) nella stanza 609 in tale momento. Ed inoltre la Corte di appello, con contraddittorietà intrinseca, ritiene di non potere comunque escludere l'eventualità di un delirio allucinatorio della ragazza.
- 6) Manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dei contenuti dell'intercettazione video-ambientale del 7 febbraio 2012 nei locali della Procura di Genova ed in particolare delle modalità con cui gli imputati esultarono quando (omissis) riferì al (omissis) di essere riuscito a sbirciare nella cartellina della ispettrice, lasciata per qualche minuto incustodita e di avervi visto indicato che sul cadavere della ragazza non risultavano segni di violenza sessuale, quando non esisteva agli atti ancora alcuna ipotesi indiziaria in ordine a tale tipo di reato; i giudici di appello hanno interpretato tale conversazione dando credito alla versione fornita dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni in appello, del tutto contrastante con i risultati visivi ed auditivi cristallizzati nella perizia;
- 7) Manifesta illogicità della motivazione nella valutazione del contenuto del messaggio sms inviato da (omissis) a (omissis) il 7 febbraio 2012 e delle conversazioni tra imputati, familiari e amici a ridosso delle convocazioni da parte della Polizia di Stato di Genova, chiari indizi di una volontà di nascondere il reale accadimento dei fatti. Circa il messaggio, (omissis) scrive al coimputato di dire tutto "per filo e per segno", compreso di aver fumato in terrazza e dello stare nel letto terrorizzato, chiaro indizio di una versione dei fatti da riferire agli inquirenti precedentemente concordata, versione che tra l'altro sarà smentita nel corso del processo. In un'altra conversazione (omissis) scrive a (omissis) di incontrarsi per "discutere un po'" dopo avergli riferito di essere stato dall'avvocato per sapere cosa dire e cosa non dire. Simile contenuto assumono le conversazioni di (omissis) con la madre e con (omissis)
- 8) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione dei commenti postati sui *social media* dagli imputati pochi giorni dopo il fatto, ed acquisiti all'udienza del 14 maggio 2018, consistenti in frasi con cui vantavano la



TROS

loro presenza a (omissis), ostentando violenza e richiamando figure delinquenziali note ("(omissis),", "avventura da (omissis) "). I giudici dell'appello, ritengono tali commenti del tutto irrilevanti per il processo, in quanto estranee al fatto avvenuto, ma solo poco rispettosi della tragicità di quanto accaduto e del dolore dei familiari della ragazza.

9) Manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione relativa alla personalità ed alle condizioni psichiche della persona offesa. La Corte d'Appello afferma l'impossibilità di indagare lo stato psicologico della ragazza deceduta in termini scientifici e aggiunge che, se anche fosse stato possibile, comunque l'evento suicidario non è mai certamente collegabile ad una patologia psichiatrica o ad un disturbo di personalità e pertanto l'assenza o la presenza di essi nulla aggiungerebbero alla prova circa la causa della caduta nel caso concreto. Nel formulare questa conclusione la Corte di appello ha travisato il racconto della , ritenendolo ragazza alla dott.ssa (omissis) ed all'amica (omissis) la narrazione di un tentativo di suicidio, mentre si trattava di confidenze di pensieri tristi fatti mentre si trovava sul balcone al primo piano nella casa di (omissis). Inoltre la Corte di appello ha sposato la tesi dei CT delle difese degli imputati relativa all'esistenza di un disturbo borderline di personalità, per ipotizzare come possibile il suicidio, ignorando la testimonianza del Dott. (omissis), il quale non ha mai formulato tale diagnosi a proposito dei disturbi d'ansia della ragazza ed anzi nel riferire a dibattimento dell'ultima visita di controllo effettuata a (omissis), risalente agli inizi di luglio 2010, precisava che la ragazza si presentava psicologicamente stabile, consapevole e soddisfatta della nuova vita condotta a (omissis), proiettata al futuro, dando pertanto un quadro della ragazza incompatibile sia con il delirio inizialmente riferito da (omissis), sia con un intento suicidario della stessa. Né tale ipotizzato "crollo psicologico" può logicamente ricondursi all'assunzione di alcool o droghe nel corso della nottata antecedente all'evento, in quanto non c'è prova di tale assunzione, anzi dagli esami tossicologici effettuati risultava che (omissis) non aveva assunto nulla.

E' poi del tutto immaginaria la circostanza che la ragazza avesse preso uno psicofarmaco la sera antecedente ai fatti, in quanto non vi sono elementi che inducano a ritenere che il farmaco che una delle amiche aveva forse visto assumere alla ragazza la sera prima dei fatti, fosse quello menzionato dalla dott.ssa (omissis), prescritto nel precedente marzo, del quale non era certa nemmeno la tipologia farmacologica. Pertanto, l'analisi fatta dal consulente della difesa, il Dott. (omissis), secondo il quale la ragazza soffriva di un disturbo borderline della personalità, in sentenza avvalorata dai giudici, risulta del tutto disancorata dalla realtà dei fatti, come riferiti dai medici curanti la ragazza e





dalle compagne di vacanza, mentre è solo riconducibile ad un giudizio deviato dalle dichiarazioni mendaci di (omissis), che aveva supposto che la stessa avesse assunto stupefacenti quando si era appartata in discoteca con il ragazzo. Di contro è pacifico che era (omissis)_ad avere fumato hashish in discoteca.

- 10) Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella considerazione della testimonianza di (omissis) e ! (omissis) , cittadini danesi che occupavano la stanza accanto a quella dal terrazzo della quale la vittima era precipitata. I due testi dichiarano di esser stati svegliati da un urlo di donna, una persona scendere le scale molto velocemente, saltando i gradini e di avere sentito delle voci concitate nel piazzale dell'albergo. La sentenza travisa il dato della testimonianza, affermando che non c'è certezza né che l'urlo fosse riferibile a (omissis), visto che la teste (omissis) ha riferito di non averla sentita gridare, né che la persona che scendeva le scale fosse l'imputato (omissis). Tuttavia, in sentenza non vi è motivazione sul perché quanto dichiarato dalla (OMISSIS) sarebbe attendibile mentre non lo sarebbero le dichiarazioni dei testi danesi, senza alcuna considerazione del fatto che i testimoni danesi si trovavano nella stanza accanto, mentre la teste (omissis) era in strada e lontano, e nonostante le dichiarazioni dei turisti danesi trovino riscontro anche nel racconto di (omissis) , laddove afferma di aver sentito (omissis) urlare nel cadere. Al contrario e in modo del tutto illogico, la sentenza identifica nell'affermazione del (omissis) circa l'aver percepito odore di marijuana provenire dalla camera dei ragazzi, un riscontro all'ultima versione di (omissis), resa nelle spontanee dichiarazioni in grado di appello, quando ha dichiarato di aver fumato quella sera hashish con la persona offesa sul terrazzo, atteso che il teste danese ha dichiarato di non essere certo di avere sentito tale odore proprio in concomitanza con il fatto accaduto.
- degli esami tossicologici eseguiti su campioni di sangue e di urina prelevati durante l'autopsia. La Corte ritiene non attendibili i risultati di tali test perché effettuati su campioni scarsi e mal conservati, secondo quanto affermato dal dott. (omissis) anche nella relazione scritta del 25 luglio 2012, andando tuttavia a confondere le analisi compiute dal dott. (omissis) in Italia sui residui dei campioni repertati già analizzati in (omissis), con quelle invece effettuate presso l'Istituto nazionale di Tossicologia forense di Barcellona nei giorni immediatamente successivi al fatto, svolte nel rispetto di tutte le regole tecniche necessarie. Da tali risultanze si rileva l'assenza di sostanze tossicologiche e di alcol nel corpo della persona offesa, assenza confermata dalle testimonianze delle amiche che riferiscono che la sera dei fatti (omissis) era lucida e sobria.

1 4 Ros

- 12) Manifesta illogicità della motivazione sulla considerazione delle lesioni riscontrate sulla persona offesa e riconducibili a momenti precedenti la caduta. Nel processo si è cercato di capire se alcune lesioni riscontrate sul corpo della persona offesa potessero riferirsi a cause antecedenti la caduta. I tecnici sentiti in processo non hanno escluso tale possibilità in relazione ad alcune ecchimosi sul volto della ragazza, alla frattura della mandibola e all'ecchimosi a stampa reticolare presente anteriormente sulla spalla sinistra che il consulente tecnico della parte civile, dott. (omissis), riferisce essere antecedenti alla caduta. La Corte ha ignorato del tutto questi elementi.
- 13) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non viene apprezzato ai fini indiziari il contrasto delle spontanee dichiarazioni rese da (omissis) in appello, con il materiale probatorio acquisito nel processo, e precisamente: a) quanto all'asserita assenza dalla stanza al momento della caduta: l'imputato (omissis) afferma in tali ultime dichiarazioni di non essere stato presente nella stanza al momento della caduta, ma di avere sentito un urlo e un tonfo sordo e della gente agitarsi, quando era con le amiche della persona offesa. Le amiche di (omissis) hanno invece riferito di non aver sentito alcun urlo e alcun tonfo, ma di aver appreso della caduta da (omissis), il quale disse chiaramente "è caduta"; b) quanto alla mancata identificazione di (omissis) nella persona che i testi danesi hanno sentito fuggire velocemente dalla stanza in quanto a terra c'era la moquette, quando invece è oggettivo che nei corridoi dell'hotel c'era il pavimento; c) quanto all'affermazione dell'imputato di avere fumato hashish con la persona offesa poco prima della caduta con conseguente reazione delirante alla stessa, dichiarazioni contrastanti con quelle delle amiche della persona offesa che negano che (omissis) nell'immediatezza dei fatti riferì loro di aver fumato hashish con (omissis), avendo egli detto solo che era "impazzita", affermazione che non tiene conto degli effettivi risultati negativi degli esami tossicologici sui reperti autoptici della ragazza; d) quanto all'abbigliamento della persona offesa, laddove (omissis) ha riferito che la ragazza si era tolta i pantaloncini per il caldo e da ultimo che indossava una maglietta lunga fino alle ginocchia; e) quanto ai graffi sul collo riferibili asseritamente all'aggressione della ragazza durante il delirio allucinatorio; f) quanto all'ingiustificata gioia espressa nei locali della Questura di Genova per aver saputo che sul cadavere della ragazza erano assenti segni di violenza sessuale, che (omissis) spiega quale contentezza per l'assenza di tracce di sostanze stupefacenti.
- 14) Manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla parziale attendibilità degli imputati valutata dalla Corte d'appello, che, da un lato, rileva

la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni degli imputati sullo svolgimento degli eventi, ma dall'altro ritiene le loro bugie irrilevanti ai fini di un giudizio di colpevolezza, in quanto non in grado di colmare le carenze probatorie. Secondo le parti civili ricorrenti, l'atteggiamento degli imputati subito dopo il fatto, nel concordare una versione dei fatti in modo di escludere ogni loro responsabilità, avrebbe dovuto essere oggetto di attento esame da parte della Corte di appello, in quanto indizio di colpevolezza. In riferimento all'attendibilità degli imputati i giudici di appello non hanno affatto valorizzato le dichiarazioni rese dalle due ragazze di (omissis), in ordine al racconto di quanto avvenuto che fu loro fatto nei giorni seguenti da (omissis) e (omissis), i quali avrebbero dichiarato "di non essere riusciti a fermarla", con ciò ammettendo la loro presenza di entrambi nella stanza al momento della precipitazione.

15) Manifesta illogicità della motivazione quanto all'ipotizzata aggressione di carattere sessuale ai danni di (omissis)_e il collegamento con il tentativo di fuga della stessa, laddove la sentenza afferma che non si hanno certezze circa il tentativo di violenza sessuale, e che anche laddove ci fosse stato tale tentativo, che quindi ritiene possibile, rimarrebbe comunque difficile da provare la conseguenzialità logica con il tentativo di fuga e la conseguente caduta dal terrazzo.

5. In data 16 dicembre 2020, i difensori delle parti civili hanno avanzato istanza di trattazione orale della discussione ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 ed in data 23 dicembre 2020, hanno depositato motivi aggiunti con i quali, in relazione al vizio censurato di illogica motivazione con riferimento all'esclusione di un collegamento tra la caduta di tentativo di fuga dalla camera 609, approfondivano la circostanza relativa alla sbeccatura della copertina del muretto sito nel terrazzo del primo piano che, secondo quanto dedotto nella relazione acquisita agli atti del processo del C.T. della difesa degli imputati dott. (omissis), fu provocata dall'impatto del corpo di (omissis) con tale parapetto, in quanto compatibile con le ecchimosi alla gamba sinistra. Ma tale escoriazione non ha coerente lesività traumatica con l'effetto che tale impatto avrebbe provocato. Secondo quanto ipotizzato dal consulente la posizione di (omissis) era centrale, e quindi se tale era la stessa avrebbe coinvolto con se' nella caduta gli asciugamani; se la precipitazione è avvenuta senza spinta, cadendo quindi perpendicolarmente, non si comprende come il corpo sarebbe caduto proprio dentro la fontana, posto che un corpo che precipita dall'altro non rimbalza; inoltre risultano assenti tracce biologiche sia sulla copertina del parapetto del terrazzino, che sulla superficie ove è stato ipotizzato





il rimbalzo; né è ipotizzabile lo slancio che avrebbe comportato una parabola ancora più ampia.

- 5.1. Inoltre rispetto alla censura di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della teste (omissis) le difese delle parti civili sottolineano la rilevanza del tema della visibilità del terrazzo da parte della teste, posto che gli accadimenti si sono svolti alle 6,55 circa del (omissis) e quindi, dovendo considerare l'ora legale, si era in una situazione di debole illuminazione, per cui per la visione oculare sono coinvolti quali recettori i bastoncelli, che impediscono di cogliere i particolari; pertanto non è verosimile che la teste abbia potuto vedere che non c'era nessun altro nel terrazzo, atteso che la ringhiera era occupata per quasi tutta la lunghezza da alcuni asciugamani che impedivano la visuale all'interno.
- 6. In data 23 dicembre 2020 l'avv. (omissis), difensore di (omissis) e l'Avv. (omissis), difensore di (omissis), con separati atti, istavano per la trattazione orale della discussione.
- 7. In data 27 dicembre 2020 il Procuratore generale di questa Suprema Corte depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, dopo avere illustrato una sintesi della giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria, ex art. 192 cod. proc. pen, definita come quella che consente, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, da valutare secondo criteri di rigida conseguenzialità logicogiuridica, la ricostruzione del fatto e delle relative responsabilità in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche da escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un inusitato, ipotetico combinarsi di imprevisti ed imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita, come invece avvenuto con la decisione impugnata. Il P.G. ritiene che la Corte di appello abbia compiuto una valutazione frammentata degli elementi processuali, essendosi persuasa innanzitutto dell'improbabilità di ritenere gli imputati responsabili del fatto contestatogli "oltre ogni ragionevole dubbio" (fatto che avrebbe dovuto costituire l'esito di un'attenta valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al processo), per poi procedere a ritroso, interpretando le risultanze processuali in modo da giustificare tale conclusione.
- 7.1. In particolare si censurano le argomentazioni dei giudici di secondo grado quanto alle modalità della caduta della (omissis) ed alle testimonianze della





(omissis) e dei testi danesi soggiornanti nella camera di fianco a quella degli imputati. Quanto alle modalità della caduta, la Corte fiorentina ha ritenuto che sia avvenuta dal centro del terrazzino, di contro, come evidenziato dai motivi proposti dai ricorrenti, si tratta di una "svista" in merito al punto dal quale sarebbe caduta la (omissis), dato di natura oggettiva, che non può sicuramente essere considerato passibile di interpretazione. La collocazione della sbeccatura del terrazzino del primo piano è un dato certo, ritenuto tali tanto dai consulenti dell'accusa quanto da quelli della difesa. Era stato lo stesso consulente della difesa ad affermare l'ingannevole prospettiva delle foto ed il fatto che la sbeccatura nella realtà fosse dove affermava la parte civile, ovvero sul lato destro. Sono del pari accoglibili le censure espresse dai ricorrenti in relazione all'inverosimiglianza ed improbabilità che la lesione sul muretto divisore di destra e la collocazione del cadavere fossero compatibili con una caduta dal centro del terrazzino.

- 7.2. Quanto alla testimonianza resa dalla (omissis), sono condivisibili le censure riportate dai ricorrenti circa la superficialità con cui l'autorità giudiziaria ha valutato una circostanza, di natura oggettiva peraltro, di particolare importanza quale la posizione della teste al momento della caduta della vittima. Inoltre è stata attribuita alle dichiarazioni rese dalla donna un'attendibilità tale da renderla parametro di valutazione anche delle dichiarazioni rese dalla coppia di danesi soggiornanti nella camera attigua a quella degli imputati. La Corte, infatti, ha affermato che l'urlo udito dai testimoni danesi poteva essere attribuito alla (omissis). In pratica, a parere del PG., la Corte di appello ha esaminato solo determinati elementi, senza valutare gli altri con l'adeguato approfondimento richiesto da una vicenda di tale complessità, concludendo per una possibile verosimiglianza di tutte le diverse ipotesi.
- 8. In data 29 dicembre 2020 l'Avv. (omissis), difensore di (omissis) (omissis), depositava memoria difensiva con la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale della Corte di appello di Firenze, proponente una rivalutazione in fatto non ammissibile in sede di legittimità e perché aspecifica in quanto si limiterebbe a lamentare una omessa motivazione del tutto insussistente, né sotto l'aspetto grafico, né sotto l'aspetto della trattazione. Inoltre il ricorso censura una serie di travisamenti delle prove e pertanto ritiene che qualora la Corte di legittimità ne ravvisasse la fondatezza, dovrebbe anche indicare come necessaria la riassunzione di tali prove. La memoria difensiva prosegue illustrando una serie di doglianze nei confronti della conduzione delle indagini, che vengono esaminate in alcune delle sequenze ritenute più



Eleon

significative nell'ottica della difesa, che lamenta la loro lunghezza, stigmatizzando anche la conduzione del giudizio di primo grado, svoltosi con il timore della prescrizione, incombente soprattutto in riferimento al reato di cui all'art. 586 cod. pen. e continua ipotizzando le diverse soluzioni che dovrebbero essere assunte dal Giudice di legittimità. Da ultimo, la memoria eccepisce l'inammissibilità di entrambi i ricorsi proposti per violazione dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. per mancata allegazione da parte della cancelleria della Corte di appello degli atti indicati nei ricorsi stessi, come verificato dalla difesa in occasione del suo accesso alla cancelleria della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 29 dicembre 2020, atteso che non risulta che le parti ricorrenti abbiano depositato istanza di allegazione in spregio di detta disposizione.

- 9. In data 29 dicembre 2020 veniva depositata la nomina dell'Avv. (omissis) da parte dell'imputato (omissis) , quale secondo difensore di fiducia.
- 10. In data 30 dicembre 2020 il Presidente Titolare di questa Sezione disponeva la trattazione orale confermando la data dell'odierna udienza.
- 11. In data 14 gennaio 2020 il collegio difensivo di (omissis) depositava articolata memoria, con la quale, dopo aver analizzato i vari elementi indiziari emersi nel procedimento, aderendo alla valutazione degli stessi come effettuata dalla Corte d'appello e ribadendo la correttezza - logica e metodologica - del ragionamento seguito da quest'ultima, nonché dopo aver sottolineato l'incertezza che al contrario caratterizza gli elementi a carico degli imputati, chiede in primis che sia dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi della PG. e delle parti civili, per violazione del disposto di cui all'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., considerata la mancata indicazione degli atti oggetto di allegazione al ricorso e della relativa istanza alla cancelleria, sia in quanto gli atti di impugnazione sono volti a sollecitare una mera rivalutazione degli elementi di fatto, giudizio precluso in sede di legittimità. In subordine, chiede il rigetto dei ricorsi in quanto infondati, essendo la sentenza della Corte d'Appello ineccepibile nel ragionamento e nell'analisi delle evidenze emerse. Sul punto, si ribadisce in particolare l'assenza di elementi certi in ordine alla colpevolezza di (omissis), non potendosi dedurre dalla sola presenza nella camera di albergo - dove presumibilmente si sarebbe consumato il tentativo di violenza sessuale -, una sua partecipazione al fatto, mancando sia le prove che anche i soli indizi circa un



suo contributo causale al reato ascrittogli; infine, nel caso in cui la Corte di legittimità decidesse di annullare con rinvio il provvedimento impugnato, chiede che voglia disporre la riapertura del dibattimento con l'ammissione degli elementi probatori che erano stati richiesti con l'atto di l'appello ed enunciati nella arringa della difesa, la cui trascrizione viene allegata alla memoria.

12. All'odierna udienza, il sostituto procuratore generale concludeva riportandosi ai contenuti della requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, concludevano altresì nello stesso senso, illustrando le ragioni del loro ricorso, le parti civili, con il deposito della nota spese da parte dell'Avv. (cmissis). Infine i difensori degli imputati argomentavano le proprie conclusioni di inammissibilità e/o rigetto di entrambi i ricorsi, secondo quanto indicato in intestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Entrambi i ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto censurano i medesimi vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, censure che vengono sviluppate attraverso argomentazioni in massima parte coincidenti.
- 1.1. Va premesso, in via generale, che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze impugnate deve essere volto a verificare, nei limiti del devoluto, che ciascuna motivazione: a) sia completa ed effettiva, ed in questo senso non «mancante», in quanto realmente idonea a giustificare la decisione adottata; b) non sia «manifestamente illogica», perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni che non risultino viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole del ragionamento deduttivo, nella metodologia di approccio al sapere scientifico e nella ricognizione delle massime di esperienza; c) non sia «contraddittoria», né internamente, in quanto esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti e le relative affermazioni, né esternamente, in quanto risulti compatibile con gli «altri atti del processo», indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno dell'impugnazione. (Cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708-01; Sez. 6, n. 14054 del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454-01).
- 1.2. Nel caso che ci occupa la sentenza impugnata ha riformato il giudizio di condanna espresso all'esito del processo di primo grado, in accoglimento dell'appello degli imputati, con conseguente assoluzione degli stessi con la



formula "perché il fatto non sussiste". Compito di questa Corte di legittimità è pertanto verificare se la motivazione della sentenza di riforma sottoposta a censura abbia fatto riferimento all'intero materiale sottoposto alla cognizione dei giudici di merito del primo grado, tenendo conto delle eventuali ulteriori acquisizioni ed esprima con logicità e congruità le proprie opposte valutazioni in ordine agli elementi probatori - ritenuti favorevoli nei confronti degli imputati appellanti e decisivi ai fini della loro assoluzione - posti a fondamento del giudizio. Infatti, l'obbligo motivazionale del giudice di appello che abbia modificato il giudizio espresso in primo grado, assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello abbia invece confermato il primigenio giudizio, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231679: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato"). Infatti il giudice del gravame che riformi in senso assolutorio la sentenza di primo grado, non può mai limitarsi ad indicare, più o meno analiticamente, le ragioni di un dissenso, ma deve riesaminare il materiale probatorio vagliato nel precedente grado, considerando quello eventualmente trascurato nella valutazione del primo giudice, in modo da poter dare alla sua difforme decisione una diversa, compiuta e maggiormente convincente struttura motivazionale (così Sez. 6, n. 1253/14 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005-01).

E' quindi necessario rinvenire nella sentenza qui impugnata una penetrante analisi critica della sentenza di primo grado, all'esito della quale sia dimostrata specificamente l'insostenibilità logica e giuridica degli argomenti più rilevanti ivi sviluppati, con una motivazione esaustiva che, sovrapponendosi a quella del primo grado, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi ovvero diversamente valutati (in tal senso Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Tola, Rv. 275416-02; Sez. U, n. 14800/18 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01).

1.3. La Corte di appello di Firenze ha espresso nella sua motivazione l'opposto convincimento sulla riferibilità dei reati ascritti agli imputati, dopo avere premesso di essersi confrontata con il tema della valutazione della prova indiziaria e logica, tanto da avere richiamato, nell'incipit della parte motiva della decisione, i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato sul tema.

4



Vale la pena di premettere che tali principi costituiscono un sostrato di cultura giuridica ormai consolidato e ripetutamente confermato nelle numerosi decisioni di questa Corte di legittimità e che oggi nessuno più dubita che la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità - costituisca uno strumento probatorio qualificato al pari della prova diretta o storica (cfr. Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228 e così sin da Sez. U., n.6682 del 4/2/1992, P.M. e P.c., Musumeci e altri, Rv,191230), ciò quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice. Nel fondamentale arresto giurisprudenziale da ultimo citato l'indizio è definito quale "fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario". L'indizio, pertanto, ha una sua propria autonoma capacità rappresentativa che, tuttavia, per la sua parzialità - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - consente di attivare, nella mente del soggetto chiamato a operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio (cfr. Sez. 5, n.17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168-01). Di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti, la cui ambiguità, relativa ad una singola considerazione, è superabile proprio applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. («L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti»). Pertanto un elemento processuale, per assurgere a dignità di indizio, deve avere i connotati della gravità, precisione e concordanza, secondo una configurazione mutuata dalla disciplina civilistica (art. 2729, comma primo, cod. civ.). Del resto va ricordato che la prova di un fatto si fonda sempre su un giudizio di correlazione tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e fatti secondari, i quali sono in grado, per il contenuto informativo, di fornire un significato di corrispondenza al vero dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa.

1.4. L'operazione logica che deve essere svolta per apprezzare gli indizi verso una unicità dimostrativa, che risulti indicativa dell'esistenza del fatto da provare e ne dia certezza logica, presuppone: dapprima, la valutazione di ciascun indizio singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale, sia pure di portata possibilistica e non univoca ed il grado di inferenza derivante

Galos

dalla gravità e precisione sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici; successivamente, l'esame globale ed unitario degli indizi ed il loro collegamento in "un unico e pregnante contesto dimostrativo", attraverso il quale la relativa ambiguità di indicazione di ciascun elemento probatorio può risolversi, in quanto nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri (quae singula non probant, simul unita probant), potendo assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica (in tal senso S.U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231678; Sez.1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967) idonea ad attribuire la responsabilità penale per il reato ascritto "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (cfr. Sez.1, n.20461, del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941-01).

Ciò in quanto l'indizio si collega potenzialmente a diverse verità e ciò impone al giudice di merito la scelta tra vari significati, che presuppone sia un'indagine di natura probabilistica (secondo logiche deduttive e leggi di esperienza; cfr. Sez. 1, n. 4837 del 28/11/1986, Giordano, Rv.175739) sia una valutazione di tipo comparativo (Sez. 5, n. 16397 del 21/02/2014, Maggi).

Di certo il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla L. n. 46 del 2006) si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie. Infatti, come è stato già con chiarezza affermato, il dubbio idoneo a determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, di consistenza tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare. Per cui va escluso che "l'introduzione nel quadro valutativo penalistico del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" abbia prodotto l'effetto di espungere la prova logica o di ridurre la dignità del dubbio al livello di qualsivoglia soggettiva prospettazione che abbia anche un minimo di plausibilità" (così, Sez. 1 n.3282/12 del 17/11/2011, Carboni e altri, non mass.)





1.5. Pertanto in riferimento alle sentenze che abbiano fondato la loro statuizione decisoria sull'analisi della prova logica, come quella qui sottoposta all'esame di questo Supremo Collegio, va confermato il principio che se pure non rientrano tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso quelle relative alla valutazione delle prove - soprattutto se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni e differenti interpretazioni - è sempre ammissibile il controllo di legittimità sulla congruità, coerenza e logicità del ragionamento giudiziale (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282-01), dovendo sempre questa Suprema Corte verificare se la decisione di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (in tal senso Sez. 5, n. 1004/2000 del 30/11/1999, Rv. 215745-01), anche senza scendere a rivalutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi, trattandosi di apprezzamento riservato ai giudici di merito.

Come è noto, infatti - ma è bene che sia sottolineato nuovamente - il giudizio di legittimità non è un terzo grado di giudizio di merito, ma un giudizio sulla "legittimità" della decisione impugnata - ossia un controllo alla luce dei principi giuridici e di logica della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori (cfr. Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, Caracciolo, Rv. 225245; Sez. 1, n. 1343/95 del 05/12/1994, Colonnetti, Rv. 200238).

1.6. Vanno pertanto respinte le eccezioni, avanzate nelle memorie presentate dalle difese degli imputati, di inammissibilità dei ricorsi presentati dalla Procura generale e dalle parti civili, poiché è certamente ammissibile la invocata verifica da parte di questo Collegio sulla motivazione della sentenza assolutoria di appello, mediante un controllo sulla sua esaustività ed effettività, nonché sulla manifesta logicità ed interna coerenza, alla luce delle specifiche deduzioni dei ricorrenti, al fine di dimostrare o meno la resistenza logica del ragionamento svolto dai giudici di secondo grado per giungere alla conclusione assolutoria, con un giudizio rovesciato rispetto a quello di primo grado. Né possono trovare accoglimento i rilievi e le ulteriori eccezioni avanzate dal difensore di (omissis) in tale sede, in ordine alla mancata allegazione nei ricorsi presentati dal procuratore generale della Corte di appello di Firenze e dalle parti

of allows

civili di specifici atti ovvero in merito alla violazione del disposto di cui all'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., che stabilisce gli adempimenti della cancelleria nel caso di ricorso per cassazione.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso deve infatti essere considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art.606, cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (cfr., ex multis, Sez.6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725-01) ed è stato precisato che i motivi proposti al vaglio del giudice di legittimità devono ritenersi generici se risultano intrinsecamente indeterminati, ovvero se difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109), dovendo gli argomenti contrapposti dai ricorrenti essere esposti con sufficiente grado di specificità, idoneo ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Nella specie, tale onere risulta puntualmente adempiuto con i motivi di ricorso formulati sia dal Procuratore generale del distretto fiorentino, che dalle parti civili, come la loro sintesi compendiata nel "Ritenuto in fatto" di questa decisione pone in evidenza, avendo le parti ricorrenti censurato il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con una specifica rappresentazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto per i quali gli indizi indicati, se correttamente valutati, avrebbero dovuto dare luogo ad una diversa pronuncia decisoria, operando quindi quel confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata della quale hanno contestato il dispositivo assolutorio (in tal senso, tra le molte, Sez.5, n. 40274 del 19/04/2017, P.G., P.C. in proc. P, Rv. 271011; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; Sez. 5, n. 8096 del 11/01/2007, Lussana e altri, Rv. 235734-01).

La questione dell'allegazione degli atti per il rispetto del principio di autosufficienza, sollevata dal difensore di (omissis) si riferisce invero non già alla censura relativa al vizio di motivazione, ma alla proposizione del vizio di travisamento della prova. E' rispetto a tale vizio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la sussistenza dell'onere per il ricorrente di indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, allegazione che può essere delegata alla Cancelleria ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. (in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01). Nel caso di specie tale censura non





risulta proposta, avendo i ricorrenti proposto il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. sviluppando puntuali argomentazioni rispetto al testo del provvedimento impugnato. Orbene, l'ampia motivazione della sentenza di secondo grado, che include al suo interno anche la riproduzione di alcuni elementi di prova (quali le fotografie che riproducono la facciata dell'hotel e le terrazze, luoghi della precipitazione di (omissis)), analizzata alla luce delle specifiche censure avanzate dalle parti ricorrenti, mostra all'evidenza come dalla stessa articolazione dei ricorsi sia stato possibile sottoporre a verifica la decisione impugnata (in tal senso, Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). A ciò vanno aggiunti i rilievi, non trascurabili, che la disposizione di cui all'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. riguarda innanzitutto adempimenti della cancelleria del giudice a quo ed è perciò priva di qualunque sanzione di carattere processuale e, secondariamente, che tale disposizione ha carattere residuale, disponendosi con essa l'allegazione di copia di atti in un apposito fascicolo «qualora non già contenuta negli atti trasmessi» alla Corte di cassazione.

1.7. Quanto alle memorie presentate in data 14 gennaio 2021 dal difensore dell'imputato (omissis) ne va rilevata la tardività, in considerazione del fatto che, una volta richiesta la trattazione orale del processo, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza innanzi a questa Corte, vige il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., norma applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, secondo un univoco orientamento della Corte di Cassazione (si veda per tutte, e da ultimo, Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 2787192-01). L'inosservanza di tale termine esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame la memoria, non potendosi ritenere applicabile il diverso procedimento per la trattazione scritta dei ricorsi c.d. "cameralizzati" disciplinato dal citato decreto-legge, nel quale è prevista la possibilità per i difensori di depositare conclusioni scritte nel termine di cinque giorni prima dell'udienza, proprio in quanto tali conclusioni non potranno essere raccolte all'esito della discussione in pubblica udienza.

Volendo considerare, poi, la previsione di cui all'art. 611, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., che accorda a tutte le parti la facoltà di presentare, fino a cinque giorni prima dell'udienza, unicamente "memorie di replica", risulta evidente che le parti possono utilmente usufruire di tale, favorevole, termine per il deposito di memorie sempre che nel termine previsto («fino a quindici giorni prima dell'udienza») siano state depositate memorie ad opera della parte





"avversa" (nel caso di specie, delle parti civili o del P.G.), ma non nel caso in cui non si possa configurare alcuna dialettica in replica, come nel caso di specie, essendo state depositate memorie difensive unicamente dal coimputato (omissis), rispetto alle quali, considerata la medesimezza delle posizioni nel processo ed anche - almeno fino ad ora - della strategia difensiva, nulla è ipotizzabile debba replicarsi, né è stato nel concreto replicato dalla difesa di (omissis). Ad ogni buon conto, ai contenuti di tali memorie questo Collegio ha fornito comunque compiuta risposta mediante le motivazioni della presente decisione, avendo le argomentazioni di tale memoria contenuto analogo a quelle offerte nella memoria, depositata nei termini, del difensore dell'imputato (omissis).

- 2. Secondo quanto illustrato in precedenza in riferimento ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di prova logica, le operazioni di analisi da compiere in questa sede di legittimità, in rapporto ai motivi di ricorso, al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, devono essere sviluppate attraverso plurime verifiche nei seguenti ambiti:
- a) sulla globalità e completezza della valutazione operata nella sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (*ex multis*, Sez. 2, n. 9269 del 5/12/2012, Della Costa, Rv. 254871), né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (Sez. 4, n. 14732 del 1/03/2011, Molinario, Rv. 250133, nonché Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167);
- b) sull'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio (dovendosi evitare di formulare giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, come indicato da Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572, nonché Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627);
- c) sull'assenza di contraddizioni interne irrisolvibili tra le differenti parti di articolazione del giudizio;
- d) sulla corretta attribuzione del significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e sull'assenza di incompatibilità di tale significato con specifici atti del procedimento indicati e allegati in sede di ricorso, laddove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).



2.1. In particolare in tema di prova indiziaria, è stato osservato che il requisito della molteplicità degli indizi, che consente una valutazione di concordanza, ed il requisito della gravità "sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che in presenza di indizi poco significativi può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre in presenza di indizi particolarmente gravi può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto" (in tal senso Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, Barone, Rv. 277529–02, Sez.2, n. 35827 del 12/07/2019, Matasaru Veaceslav, Rv. 276743–01; Sez. 5, n. 6397 del 21/02/2014, PG in proc. Maggi ed altri, Rv. 259552).

Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da concorrere all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il grado di persuasività (cfr. Sez. 1, n. 42750 del 9/11/2011, Livadia, Rv. 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di gravità (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica, come appena detto, la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica, almeno tendenzialmente, la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la convergenza dimostrativa e l'assenza di dati antagonisti).

Ovviamente non va dimenticato che il fatto indiziante entra nel patrimonio conoscitivo del giudice solo attraverso l'acquisizione probatoria disciplinata dal codice nel rito ordinario, acquisizione che implica l'esistenza di un margine più o meno ampio di valutazione in ordine all'attitudine del mezzo probatorio, di volta in volta dimostrativo del singolo fatto, ad assolvere alla predetta funzione. E' stato precisato che "la certezza da attribuire al fatto indiziante non è, quindi, concettualmente diversa da quella richiesta per la formulazione del giudizio di colpevolezza, posto che l'una e l'altra debbono necessariamente appoggiarsi ad elementi probatori da valutarsi secondo la regola generale dettata dall'art.192, comma 1, c.p.p., con l'unica differenza che, nel primo caso, essi hanno per oggetto non un fatto direttamente dimostrativo della colpevolezza, ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima (cfr. Sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, Rv. 260278). La differenza tra prova storica ed indiziaria riguarda infatti solo il contenuto informativo rispetto al fatto da provare nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione non certo la tipologia della fonte probatoria (in quanto, ad esempio un testimone può





essere portatore quanto di elementi di prova diretta che di prova indiziaria, così, da ultimo, Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj Fisnik, Rv. 279408-04)

- 2.2. Questa Corte deve perciò procedere alla verifica, in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza o della plausibilità di asserite regole generali, indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare valenza ai singoli dati che siano stati ritenuti indizianti (in tal senso, Sez. 6, n. 31706 del 7/03/2003, P.G. in proc. Abbate, Rv. 228401). E per fare ciò è necessario approfondire la natura e la valenza dei singoli elementi probatori di natura indiziaria indicati dai giudici di merito, sulla base delle censure proposte con gli atti di ricorso, al fine di saggiare la tenuta argomentativa della motivazione assolutoria della sentenza impugnata, dovendosi preliminarmente evidenziare che, in ragione della specifica articolazione dei motivi di ricorso, nell'ambito dei quali i singoli elementi della complessa ricostruzione indiziaria sono stati affrontati, non si potrà operare una rivalutazione dei singoli elementi al fine dell'attribuzione del significato probatorio complessivo di essi, ma si dovrà verificare l'applicazione corretta e priva di smagliature logiche dei criteri utilizzati per tale valutazione, senza dimenticare che tale tipo di analisi conduce di per se' ad operare una sorta di frammentazione degli elementi esaminati, nel corso della quale non deve essere mai dimenticata la necessità di ricondurre sempre tutti i dati indizianti ad una valutazione globale ed unitaria, secondo i principi sopra illustrati (così Sez.1, n. 20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).
- 3. I ricorsi proposti dal Procuratore generale territoriale e dalle parti civili, i genitori della giovane vittima (omissis), che si esaminano congiuntamente come detto per la sostanziale identità delle questioni sollevate, risultano quindi non solo ammissibili secondo i principi giurisprudenziali sopra esposti, perché diretti a sollecitare un sindacato non debordante dai limiti indicati, ma anche pienamente fondati, in quanto al sindacato di legittimità sui vizi di motivazione come specificamente proposti, la sentenza impugnata non è capace di resistere, considerata sia l'incompletezza, sia la manifesta illogicità, sia la contraddittorietà della motivazione redatta dal Collegio di appello, risultando tale motivazione priva di una visione sistematica dell'intero quadro istruttorio e non esaustiva e osservante dei principi giurisprudenziali appena illustrati.

Questo Supremo Collegio, infatti, pur non avendo potuto rivisitare il materiale istruttorio direttamente ed esaminarlo criticamente, trattandosi di accertamenti di fatto ed apprezzamenti di merito preclusi al giudice di legittimità, è stato chiamato a sindacare la logicità del ragionamento seguito nel rispetto dei





principi giurisprudenziali di valutazione della prova (cfr. (Sez. 5, n. 602/14 del 14/11/2013, Ungureanu, Rv. 258677-01) ed in tale prospettiva ha ripercorso l'esperienza conoscitiva come riferita dal giudice di merito.

- 3.1. E' necessario premettere che il primo giudice aveva indicato i seguenti elementi "ragionevolmente certi":
- a) il punto di caduta di (omissis) , essendo stata individuata la precipitazione della ragazza come avvenuta dal lato destro del terrazzo della camera 609, in prossimità del muretto divisorio con il terrazzino della camera confinante;
- b) la mancanza dei pantaloncini corti del pigiama che la ragazza indossava quando intorno alle 6 della mattina del (omissis), dalla stanza 152, situata al primo piano nell'ala destra dell'hotel si era recata nella stanza 609, sita al sesto piano, ala sinistra, attraversando la hall dell'albergo e prendendo l'ascensore;
- c) i vistosi graffi presenti sul collo di (omissis);
- d) l'essere stati gli imputati sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ("salati") al momento della caduta della ragazza, come dichiarato da (omissis)_nelle video-intercettazioni del 7 febbraio 2012.

Il Tribunale di Arezzo aveva poi sviluppato un ragionamento probatorio in prospettiva globale ed unitaria con gli altri elementi acquisiti al processo, come riassunti nella parte del ritenuto in fatto della presente decisione e rappresentati, in estrema sintesi:

- e) dai riscontri forniti da (omissis) , testimone della caduta, dalle testimonianze dei testi danesi, quanto alle modalità e tempi della precipitazione dal terrazzo ed alla presenza di entrambi gli imputati nella stanza 609 prima della caduta della ragazza;
- f) dai risultati delle intercettazioni audiovisive e dai racconti degli imputati resi nell'immediatezza dei fatti alle amiche della ragazza e dai risultati degli esami autoptici, quanto alla riconducibilità della condotta che indusse (omissis) a volere scavalcare il muretto divisorio, con il terrazzo posto sulla destra, ad un tentativo di fuga da atti di aggressione sessuale subìti all'interno della camera 609;
- g) dalle altre testimonianze del processo che ricostruivano gli ultimi giorni di vita della vittima e le sue passate problematiche psicologiche, quanto all'esclusione dell'ipotesi alternativa del gesto suicidiario proposta dalla difesa degli imputati ed alla conferma degli elementi indiziari di cui ai punti precedenti.
- 3.2. La sentenza di primo grado nella sua ricostruzione aveva anche ampiamente motivato le ragioni per le quali gli elementi indiziari sollecitati dalla difesa in relazione all'ipotesi dell'atto suicidiario della ragazza andavano smentiti, ricostruendo la responsabilità degli imputati per il delitto di tentata violenza

/

Too

sessuale di gruppo, nel quale assegnavano ad (omissis) il ruolo di esecutore materiale ed a (omissis) un ruolo, quanto meno, di concorrente morale, nonchè per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen, in conseguenza della prevedibile reazione della giovane vittima, per sfuggire all'aggressione, trovandosi in una camera d'albergo situata al sesto piano di un hotel, nel quale non era disagevole scavalcare i terrazzini limitrofi delle stanze, circostanza nota agli imputati, ma trovandosi la camera al sesto piano doveva risultare altresì evidente l'esistenza di un pericolo di caduta.

- 4. In sintesi, i giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto, invece, di ricostruire una diversa modalità della caduta della ragazza, cadendo in un macroscopico errore visivo di prospettiva nell'esaminare alcune fotografie, quanto all'individuazione del punto di caduta, individuandolo nel centro del terrazzo. Hanno inoltre depotenziato tutti gli elementi fattuali certi della scena del tragico evento come emergenti dagli atti, depotenziando, altresì, la portata delle altre circostanze indizianti certe (i graffi sul collo di (omissis) ed il mancato rinvenimento sul cadavere della vittima dei pantaloncini del pigiama) e, con un ragionamento di evidente incongruenza logica, hanno assolutizzato il contenuto dichiarativo della testimone oculare della precipitazione di (omissis) ((omissis)), estrapolando gli elementi confermativi della rilevazione del punto di caduta centrale dal terrazzo basato sul macroscopico errore anzidetto e sminuendo altresì il narrato degli altri testimoni de auditu, però essenziali per individuare la diacronicità degli accadimenti, ossia quanto riferito dai turisti danesi che occupavano la stanza a fianco di quella ove si trovavano i giovani imputati.
- 4.1. Questa operazione logica, apparentemente confermativa di quell'erroneo presupposto, non ha inoltre tenuto conto dei criteri che devono guidare la valutazione della prova della testimonianza oculare sulla base degli approfondimenti sul tema svolti dalle neuroscienze e dalle scienze forensi quanto alle problematiche di rilevanza e valutazione della percezione visiva nella testimonianza. I giudici dell'appello hanno poi ritenuto valida l'ipotesi avanzata dalle difese degli imputati della caduta della [contission] quale frutto di una possibile determinazione suicidiaria, sulla base di indizi riferibili alla personalità della giovane ragazza, indizi che non erano stati ritenuti certi dai giudici di primo grado che anzi li avevano definiti meramente congetturali indizi rispetto ai quali la opposta valutazione fornita dai giudici di secondo grado non è stata supportata da una motivazione rafforzata, ma anzi è scaturita all'esito di un ragionamento sviluppato in aperto contrasto con i corretti principi del



ragionamento logico, di natura, come si vedrà più avanti, squisitamente congetturale. La Corte di appello fiorentina, omettendo di fornire la propria valutazione in ordine ad elementi probatori esistenti e con ulteriori illogicità manifeste del ragionamento decisorio e di contraddittorietà intrinseche ed estrinseche dello stesso, ha quindi concluso affermando la sussistenza di un dubbio - non risolubile e quindi "ragionevole"- in ordine alla ricostruzione degli eventi, con conseguente assoluzione degli imputati

4.2. Andando per ordine, deve essere esaminato dapprima il punto di partenza erroneo della ricostruzione operata dai giudici di appello. Tale ricostruzione, su cui si regge fondamentalmente la pronuncia assolutoria, si fonda su un'erronea lettura, anzi è meglio dire "visione", di una fotografia inserita nel *corpus* motivazionale della sentenza, che ha indotto i giudici di appello a ritenere che il punto di caduta di (omissis) non fosse individuato all'estremità destra della terrazza, ma fosse al centro di essa, tesi questa che ha suggerito ai giudici della Corte fiorentina che la ragazza, anche se caduta "a candela", avesse scavalcato (per un probabile istinto suicidiario) il parapetto della terrazza nella sua parte centrale. Tale errore ha trovato conforto, per così dire tecnico, nella ricostruzione suggerita dal consulente tecnico della difesa di (omissis), ing. (omissis), esaminato nel dibattimento di primo grado e nelle dichiarazioni rese dalla teste (omissis) il 24 febbraio 2014 alla polizia spagnola.

Orbene, secondo quanto emerge dalla foto inclusa nel *corpus* motivazionale, appare confermato che il punto di caduta della ragazza è posto sul lato destro del terrazzo. Questa Corte rileva che i giudici fiorentini sono caduti in un errore macroscopico nel guardarla: la foto è stata scattata dal terrazzo della stanza 609 verso il basso, ossia dal sesto piano, inquadrando i terrazzini del primo piano, muniti di soletta aggettante (con vista fin sotto il livello del piazzale dell'hotel), in una inquadratura che riproduce la visione di chi si affacci dal terrazzo della stanza 609 e guardi di sotto.

Come è noto, ed è principio scientifico, gli oggetti che si trovano distanti dal punto di osservazione appaiono, a chi guarda, più piccoli di quelli posti vicini, i quali occupano invece interamente il campo visivo dell'occhio umano; si tratta di un principio di prospettiva che vale anche per l'obiettivo fotografico. Nella fotografia, scattata posizionati dall'alto per riprendere sei piani sotto, il terrazzo di dimensioni uguali a quello della stanza 609, situato al primo piano in perfetta corrispondenza a quello della 609, si vede di dimensioni molto più piccole, tanto che - come evincibile dai segni apposti alla foto allegata al ricorso delle parti civili - i giudici di appello hanno nella sostanza ritenuto che costituissero "la





proiezione" del solo terrazzo della 609 ben tre terrazzi di altrettante camere site al primo piano (che invece sono ciascuno della stessa dimensione di quello della 609) spostando in tal modo al centro la collocazione della sbeccatura del terrazzino del primo piano (punto di impatto del frammento di 10 cm staccatosi dalla soletta del muretto divisorio tra terrazzi del sesto piano, ovvero del corpo della vittima).

All'evidenza, invece, tale sbeccatura non si trova al centro del terrazzo del primo piano, ma al suo limitare destro, così come il Tribunale di Arezzo ebbe a ritenere fondando il suo giudizio sui dati oggettivi scaturenti dal complesso dei rilievi (acquisiti al processo in quanto atti irripetibili) e sulle risultanze evincibili dall'esame dibattimentale dei consulenti tecnici delle parti e delle loro relazioni (acquisite all'esito) e non già in forza della visione ed interpretazione di una sola fotografia. I primi giudici avevano ritenuto tale sbeccatura compatibile sia con l'ipotesi che l'avesse provocata l'impatto del corpo di (omissis) in precipitazione (come ritenuto dai consulenti tecnici delle difese degli imputati), sia che fosse invece stata causata dal colpo inferto dal frammento staccatosi dalla copertura del muretto divisorio dei terrazzini del sesto piano (come sostenuto dal consulente tecnico della difesa delle parti civili), frammento rinvenuto in corrispondenza sul piazzale. Inoltre i giudici aretini avevano considerato, a conforto, le risultanze dell'esame autoptico effettuato sul cadavere della vittima dal quale emergevano le caratteristiche delle lesioni traumatiche poste sul lato sinistro del corpo della (omissis), come riscontrate in esito alla precipitazione, anch'esse caratteristiche oggettive indiscutibili, le quali avevano trovato conferma, a parere dei giudici aretini, anche nelle dichiarazioni testimoniali della teste oculare, che aveva riferito che la ragazza era caduta sul lato sinistro all'esito di una torsione successiva allo scavalcamento del muretto divisorio con il terrazzino posto alla destra di quello della stanza 609.

4.3. Tornando al presupposto erroneo posto dalla Corte di appello a fondamento del proprio giudizio sugli elementi probatori, va altresì osservato che, al fine di convalidare tale erronea valutazione, la sentenza qui impugnata ha attribuito un valore pressoché assoluto ad alcuni dei contenuti delle dichiarazioni della testimone oculare della precipitazione di (omissis), (omissis) (omissis), la quale sin dalle prime dichiarazioni rese il 4 agosto 2011, e confermate nella loro sostanza rappresentativa nelle altre due occasioni - davanti al giudice istruttore spagnolo l'11 gennaio 2012 e di nuovo davanti alla polizia giudiziaria il 24 febbraio 2014 (verbali tutti acquisiti al processo su accordo delle parti) - ebbe a riferire di avere ritenuto sin dal primo momento che la ragazza

56

4

fosse caduta da una posizione centrale del terrazzo per una determinazione volontaria.

Quanto alla valutazione di attendibilità della teste, è bene rammentare qualche principio giurisprudenziale in materia e, soprattutto, alcune osservazioni in tema di valutazione forense della prova dichiarativa che sia riferibile ad un teste oculare, dove le problematiche della memoria e della percezione visiva coesistono, tanto più laddove, come nel caso che ci occupa, sono presenti tre narrazioni rese dalla stessa testimone, due delle quali in prossimità temporale al fatto e la terza a distanza di circa due anni e mezzo da quella tragica mattina d'agosto del 2011.

Le scienze cognitive hanno definito la memoria come un fenomeno dinamico, che consta dei processi di percezione, codifica, immagazzinamento e recupero dei dati, momenti sui quali possono agire fattori di distorsione cognitiva, emotiva, relazionale e culturale. Pertanto in ambito processuale, occorre sempre tenere conto della possibilità che tali distorsioni possano inficiare l'accuratezza (corrispondenza tra realtà oggettiva e soggettiva) e la credibilità (rapporto tra ciò che si ritiene di sapere e le motivazioni a dichiararlo) della testimonianza, nella sua componente oggettiva ed anche nella sua costruzione soggettiva. Non è certo questa la sede per sviluppare le ampie riflessioni svolte dalla scienza forense internazionale, basti qui ricordare, in riferimento ai criteri di valutazione della percezione visiva del teste oculare, che sono stati individuati tre fattori che possono pregiudicare, nello specifico, l'utilità processuale di quello che viene chiamato "resoconto di un'esperienza visiva": 1) l'incertezza del dato osservato per la possibile presenza di un "rumore visivo" ossia di interferenze connesse, ad esempio, ad una percezione visiva limitata dalla posizione del teste, o dall'illuminazione, ovvero dalla presenza di altre apparenze visive che distraggano dalla scena principale del fatto al quale si assiste; 2) il precondizionamento, che fa sì che l'osservatore colmi eventuali lacune od incertezze delle informazioni visive con ciò che ritiene possa essere presente nel luogo in base alla sua pregressa esperienza e conoscenza; 3) la sicurezza soggettiva del testimone, che spesso può essere considerata indicativa di esattezza, elemento distorsivo questo da tenere particolarmente in mente nei casi di ricognizione di persona.

Ovviamente il giudice di merito deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca quanto a sua effettiva conoscenza, limitandosi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova e deve quindi dare atto in sentenza, con idonea motivazione, di avere valutato la credibilità





soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto (in tal senso, cfr. S.U. n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte e altri, Rv. 253214-01), naturalmente tenendo conto delle problematiche sopra evidenziate relative alla memoria del teste e, nel caso di specie, trattandosi di testimone oculare della caduta della ragazza, della percezione visiva come riferita nelle dichiarazioni rese dalla teste stessa.

4.4. In riferimento alla testimonianza di (omissis) va infatti ricordato che i giudici di prime cure avevano ritenuto di dare rilevanza in prevalenza ai contenuti dichiarativi riferibili al primo racconto, del resto confermati nel loro nocciolo essenziale nelle altre deposizioni, fornendo una motivazione logica di tale scelta nella terza parte della sentenza, dove motivano di avere ritenuto più specifici ed autentici i contenuti delle prime dichiarazioni, rese in stretta vicinanza temporale all'evento, e di avere relegato nell'area delle deduzioni soggettive o in errore percettivi sia il giudizio del teste relativo alla volontarietà della precipitazione che l'individuazione della posizione della caduta dal centro del terrazzo, così come indicato successivamente dalla teste stessa apponendo un segno su una fotografia riproducente la facciata dell'hotel, ritenendo infine inattendibile la teste laddove escludeva di avere sentito la giovane urlare.

La Corte di appello ha disatteso del tutto la valutazione espressa in riferimento ai contenuti dichiarativi della teste (omissis) dal giudice di primo grado, sul presupposto che quest'ultimo avesse collocato in maniera erronea il punto di osservazione della testimone oculare, arretrandola rispetto all'ingresso dell'hotel, in quanto, avendo la teste parlato di caffetteria e di posizione "quasi frontale" all'hotel, si doveva ritenere che la donna si trovasse davanti alla caffetteria dell'hotel e quindi nel piazzale, di qui la piena validità del narrato della teste relativo alla posizione della ragazza al momento della caduta dal terrazzo. A fronte di un narrazione ripetuta in tre occasioni nella quale risultava evidente il nucleo essenziale di quanto dalla stessa visto, ossia che non c'erano presenti altre persone sul terrazzo e che la ragazza scavalcò la balaustra e si buttò con decisione ("senza cercare appigli") dovevano essere ritenuti irrilevanti - secondo quanto espresso nella parte motiva della sentenza impugnata - sia la mancata rilevazione da parte della teste della presenza degli asciugamani posti sulla balaustra del terrazzo e sia il mancato riferimento all'urlo, che invece i testi danesi che occupavano la stanza a fianco avevano riferito di aver sentito.

Quanto alla eventualità che la ragazza stesse scappando da qualcuno, secondo la Corte di appello tale circostanza non era stata esclusa dalla teste nel corso dell'assunzione delle sue dichiarazioni avvenuta a seguito di rogatoria





davanti al giudice istruttore spagnolo, perché, come poi dichiarato dalla teste alla polizia giudiziaria nell'ultimo esame nel 2014, aveva reso quelle dichiarazioni al giudice innervosita a seguito di una conversazione intercorsa con il legale delle parti civili poco prima dell'incombente rogatoriale, laddove il legale aveva messo in dubbio l'autenticità del suo racconto, sulla base del fatto che ella non aveva visto gli asciugamani sulla balaustra e quindi si trovava in una posizione da dove non avrebbe potuto vedere ciò che aveva dichiarato di avere visto. Per i giudici di secondo grado, quindi, la testimonianza della (omissis) era attendibile in toto e non risultava necessaria una rinnovazione istruttoria dell'assunzione della teste, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dal fatto.

4.5. Alla luce di quanto osservato in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dal teste oculare, emerge da questa breve sintesi, ed è evidente da un esame non frettoloso delle motivazioni delle due sentenze di merito, che il giudizio dei due collegi di merito sulla teste (omissis) è in realtà identico quanto alla sua credibilità soggettiva, in quanto entrambi i Collegi giudicanti ritengono la stessa disinteressata e certamente in buona fede in relazione a quello che riferisce di avere visto. Tale giudizio risulta in linea con quanto affermato in giurisprudenza, che ha stabilito che il giudice deve ritenere fino a prova contraria che il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, di solito riferisce fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) (cfr. Sez. 6, n. 3041/18 del 03/10/2017, P.C. in proc. Giro, Rv. 272152-01).

Il punto è allora l'attendibilità oggettiva ed intrinseca della testimonianza, da valutare avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati nel processo ed aventi il carattere della certezza (cfr. Sez.6, n. 3041/18 cit.). Tale valutazione non può prescindere sia da considerazioni relative alla memoria, che deve essere rapportata ai diversi momenti temporali nei quali le dichiarazioni sono state rese, sia da quelle connesse alle problematiche della percezione visiva e dell'esame degli elementi probatori acquisiti agli atti del presente processo.

Orbene non può non rilevarsi che l'esame della motivazione della sentenza impugnata, quanto alla valutazione operata in riferimento alle dichiarazioni testimoniali della (omissis), mostra l'incongruenza della valutazione espressa dai giudici di secondo grado. I giudici di appello, infatti, a fronte dei contenuti dichiarativi di tre verbali di assunzione delle dichiarazioni rese, non danno conto delle ragioni della priorità da loro assegnata a quello del 24 febbraio 2014, rispetto sia al secondo, reso davanti al giudice e sotto giuramento in data 11 gennaio 2012, che al primo, verbalizzato dalla polizia





spagnola il giorno dopo il tragico evento. Risulta pertanto evidente che, a dispetto dell'ampia trattazione dedicata nella sentenza impugnata alla testimonianza della (omissis), i giudici di appello hanno selezionato i contenuti confermativi del pre-giudizio erroneo relativo al punto di caduta della ragazza, di cui si è appena detto, tra tutti gli elementi narrati dalla testimone, e per far ciò hanno collocato la teste laddove non risulta che la stessa abbia mai dichiarato di essere, ossia davanti alla caffetteria dell'hotel, situata sul lato destro della facciata dell'hotel, dando fondamento all'ipotesi suggerita dalla difesa di (omissis) (così espressamente a p.95 della sentenza impugnata, salvo poi specificare a p. 106 che la teste si trovava "nel piazzale"). Tali affermazioni risultano in aperto contrasto con la valutazione di attendibilità della testimone stessa poco prima espressa nel *corpus* motivazionale della sentenza e con i contenuti dichiarativi della teste come richiamati nelle sentenze.

La donna aveva infatti riferito (così come indicato a p. 29 della sentenza di primo grado che riassume le dichiarazioni rese dalla (omissis) il 4 agosto 2011) di avere visto la caduta della ragazza mentre stava percorrendo a piedi (omissis) , mentre si stava dirigendo verso l'ingresso dell'hotel e, alzato lo sguardo, mentre aveva «quasi» di fronte la facciata dell'hotel, nei pressi di una caffetteria, notando la ragazza che con decisione scavalcava la balaustra e precipitava, tanto che, corsa all'ingresso principale dell'albergo, si aspettava di trovarvi il corpo a terra, «per come aveva compreso la direzione della caduta stessa».

Emerge nella sua contraddittorietà il ragionamento dei giudici di secondo grado, posto che se la teste si fosse trovata davvero nel piazzale dell'hotel, non avrebbe alcun senso il narrato relativo alla successiva ricerca del corpo della ragazza effettuata con il portiere di notte sui terrazzi del primo piano, atteso che essendo la (omissis) precipitata dentro l'ampia vasca sita alla sinistra delle scale di ingresso all'hotel, la destinazione della caduta sarebbe stata chiaramente percepibile da chiunque si fosse trovato nel piazzale, anche in considerazione del rumore dell'impatto del corpo sul fondo della vasca e dello spostamento d'acqua.

Inoltre la non corretta applicazione dei criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali della (omissis) risulta palese laddove i giudici fiorentini, all'esito dello spostamento della posizione della testimone rispetto alla scena dell'evento, dalla descrizione del movimento di scavalcamento del parapetto della terrazza riferita dalla (omissis), deducono che poiché la teste aveva visto dal piazzale, frontalmente, "il viso" della ragazza, anche (omissis) "poteva ben vedere coloro che si trovavano nel piazzale", posto che era ormai giorno, con l'inevitabile conclusione che "la (omissis) avrebbe potuto chiedere aiuto dal





terrazzo in cui si trovava se fosse stata vittima di un'aggressione". Si tratta di una deduzione logica del tutto congetturale, senza poi volere indugiare sulla affermata effettiva luminosità al momento della caduta (tra le 6,45 e le 6,55, ora legale, del (omissis)), senza alcun richiamo al dato conoscitivo contenente la pertinente nozione scientifica.

- 4.6. Risulta quindi evidente che, ferma restando la credibilità soggettiva della testimone e la sua buona fede, confermata da entrambi i collegi dei gradi di merito, è ineludibile la necessità che le dichiarazioni della testimone vengano verificate secondo i criteri di valutazione sopraindicati, considerando i particolari del racconto riferito a memoria ravvicinata all'evento, le condizioni di luminosità effettiva nell'ora della caduta, la "posizione dinamica" della testimone oculare e la sua osservazione dell'azione di scavalcamento del parapetto e della successiva precipitazione, tenendo conto degli elementi emotivi che caratterizzano chi si trovi ad assistere ad un evento drammatico che da un lato, porta a concentrare l'attenzione su quanto sta accadendo e fa trascurare l'esistenza di altri particolari - soprattutto se l'accadimento viene osservato da una certa distanza - dall'altro lato, conduce ad interpretare quell'evento alla luce di molteplici precondizionamenti, quali quelli che possono far rappresentare a chiunque osservi una persona scavalcare un terrazzo e cadere di sotto, le possibili ragioni di tale evento (evento suicidiario od accidentale) o comunque pre-condizionamenti connessi alla pregressa conoscenza dello stato dei luoghi (ad esempio, nel caso di specie, essendo la testimone una dipendente dell'hotel, la consapevolezza della trasparenza delle balaustre).
- 5. Quanto poi alla sottovalutazione della portata delle dichiarazioni dei c.d. testi danesi, ossia dei turisti che occupavano la stanza a fianco della camera 609 che è stata operata nel tentativo di superare apparenti discrasie tra le diverse testimonianze si tratta di una operazione inutile, avendo i giudici di appello messo in comparazione due tipologie di testimonianza diversa (oculare ed esclusivamente uditiva) e rese da soggetti che si trovavano localizzati diversamente: trovandosi la (omissis) , all'aperto, lontano dall'hotel e quindi dal terrazzino dal quale ebbe a precipitare (omissis) , ed avendo visto la caduta dal terrazzo, alzando lo sguardo mentre stava camminando verso l'ingresso dell'area di pertinenza dell'hotel per andare ad assumere servizio ed i testi danesi essendo invece addormentati nella loro camera d'albergo, posta a fianco della stanza 609 ove, secondo l'accusa, ebbe ad essere perpetrato il tentativo di violenza. I turisti danesi hanno riferito di essere stati svegliati da un urlo di donna e di avere successivamente sentito qualcuno uscire dalla stanza a



fianco e scendere a precipizio le scale, due a due, si tratta quindi di testimoni *de auditu*, e quanto dagli stessi riferito è certamente gravemente indiziante in ordine alla presenza nella stanza 609 di (omissis) prima dell'urlo della ragazza (che fu sentito tanto da svegliare i turisti, in considerazione della vicinanza logistica).

Non hanno infatti importanza i plurimi significati che possono essere attribuiti a tale urlo (terrore per una perdita di equilibrio e caduta a precipizio in prossimità del muretto divisorio tra i due terrazzini, ovvero terrore per l'aggressione, ed in tal caso l'urlo sarebbe stato proferito all'interno della camera) in quanto ciò che deve essere sottolineato è che risulta del tutto illogico riferire tale urlo alla teste (omissis), come invece affermato nella sentenza impugnata e non solo, e non tanto, perché la teste non ha mai riferito di avere urlato, ma in quanto non è razionalmente sostenibile che dall'interno della stanza ove i turisti danesi dormivano, gli stessi potessero sentire l'urlo di una donna che si trovava all'esterno dell'hotel e ad una distanza non minimale da loro, tanto da esserne svegliati (senza contare il fatto che lo stesso (omissis) _ebbe a riferire alle compagne di viaggio della ragazza che fu (omissis) a lanciare un urlo nel precipitare).

5.1. Quindi, nella sostanza, non risulta adeguatamente e logicamente motivata l'esistenza di un effettivo contrasto dichiarativo che i giudici dell'appello hanno ritenuto sussistente tra le dichiarazioni testimoniali rese dalla (omissis) (omissis) e quelle dei testi danesi, contrasto che dalla lettura delle sentenze di merito non appare neppure sussistente, trattandosi di due testimonianze come detto di tipologia diversa (oculare e de auditu), rese da persone che si trovavano in posizioni ben diverse rispetto alla scena della precipitazione ed in condizioni diverse - una vigile, gli altri dormienti - e a distanza diversa - una all'aperto e lontano dall'hotel – gli altri, all'interno della camera di albergo limitrofa a quella dei fatti. A tale proposito va ribadito che il giudice di merito deve sempre considerare il principio - affermato dalla giurisprudenza di legittimità - che in tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, "la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda" (in tal senso Sez.5, n. 15669 del 24/02/2020, Esekhaigbe Solomon, Rv. 279162-01; Se. 1, n. 34473 del 27/05/2015, P.C. in proc.





Bottigliero e altro, Rv. 264276-01). A tale principio dovranno quindi attenersi i giudici del rinvio nel riesaminare il compendio probatorio.

6. Passando ad esaminare l'altro elemento obiettivo acquisito in maniera indiscussa quale elemento indiziario, rappresentato dal fatto che (omissis) precipitò senza avere indosso i pantaloncini del pigiama, con i quali la ragazza sicuramente – come del resto riconosciuto da tutti i giudici di merito – ebbe a recarsi nella camera 609, va rilevato che la sentenza impugnata mostra sulla questione una evidente carenza motivazionale. Infatti la Corte di appello si limita ad argomentare in ordine alla mancanza di prova che siano stati gli imputati a sottrarre tale indumento, tanto da adombrare che i pantaloncini siano stati restituiti ai genitori all'interno della valigia della ragazza, predisposta dalle amiche con gli indumenti che le stesse trovarono nella camera, come invitate a farlo dal personale dell'albergo.

Va osservato che tale assunto risulta in evidente contrasto con quanto affermato nella sentenza di primo grado, senza che la sentenza qui impugnata fornisca una motivazione convincente, spiegando da dove abbia tratto tale specifica informazione, accertamento che non sarebbe stato considerato dai primi giudici. Invero l'affermazione sembra piuttosto essere frutto di perplessità meramente soggettive dei giudicanti, forse influenzate dalla vicinanza dichiarativa delle spontanee dichiarazioni rese in appello da (omissis), il quale, in tale ultima occasione, ha modificato la descrizione di quanto indossato da (omissis), dopo che, nell'immediatezza, aveva riferito alle amiche che la ragazza si era levata i pantaloncini per il caldo. La valutazione della Corte di appello è quindi fondata in modo determinante su una mera illazione, tratta da tardive enunciazioni dell'imputato non suscettibili di alcun reale riscontro ed anzi smentite dalla testimonianza di (omissis) , illazione che conduce la Corte a trascurare il dato reale acquisito al processo, ossia che (omissis) precipitò dal sesto piano con indosso solo una maglietta e gli slip.

6.1. Su tale fatto acclarato ed indiscusso la Corte di appello ha omesso ogni valutazione, ossia manca nella motivazione della sentenza qualunque spiegazione sul perché la ragazza fosse priva dei pantaloncini del pigiama al momento della caduta dal terrazzo e viene altresì trascurato l'evidente contrasto logico che tale prova assume rispetto all'ipotesi della precipitazione volontaria della ragazza che i giudici di appello sembrano avere eletto quale propria prevalente ipotesi di ricostruzione del fatto, proprio prendendo le mosse – come evidenziato - dall'errore di visualizzazione ed interpretazione dei rilievi sul luogo del tragico evento. Di contro tale dato è certamente fortemente significativo in





ordine all'ipotesi ritenuta dai primi giudici circa la sussistenza del tentativo di violenza sessuale di gruppo, perpetrata nei confronti della ragazza, che era salita nella stanza perché non poteva restare a dormire nella sua, occupata dalle due amiche per incontri sessuali con due degli amici degli imputati e che precipitò senza occhiali e scalza (forse perché stesasi a dormire in uno dei letti disponibili dopo la nottata trascorsa in discoteca fino all'alba?), mentre la mancanza dei pantaloncini appare più difficilmente collegabile ad un gesto suicidiario.

Tale elemento gravemente indiziario, soprattutto se letto in correlazione ai graffi sul collo di (omissis), finisce nella sostanza per "sparire" dal corpus motivazionale della sentenza impugnata e dalla sua inclusione nell'elenco degli elementi acquisiti al processo oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito, e già solo tale mancanza inficia irrimediabilmente la tenuta logico-argomentativa della decisione. Risulta infatti evidente che poco rileva a chi sia attribuibile "la sparizione" dei pantaloncini, forse strappati, come asserito da (omissis) nelle prime dichiarazioni alle amiche della vittima: se agli imputati o alle donne delle pulizie, e poco rileva anche ove gli stessi, integri, siano stati "recuperati" da qualcun altro e poi, collocati nella valigia di (omissis), restituiti ai genitori e poi da questi ultimi consegnati alla polizia che li pose in sequestro, come ipotizzato dalla Corte di appello, che però non indica l'atto dal quale abbia tratto la loro inclusione tra i vestiti consegnati dai genitori alla polizia giudiziaria.

Ciò che conta è infatti che (omissis) precipitò senza i pantaloncini del pigiama, e tale elemento oggettivo indiscutibile non può "sparire" anch'esso dalla valutazione dei giudici di merito, ma deve essere correttamente considerato in collegamento con le altre evidenze probatorie al fine di esaminare in via deduttiva le probabili o possibili ragioni della sua mancanza addosso a (omissis) al momento della caduta, essendo evidente che i pantaloncini con cui la ragazza giunse nella stanza d'albergo degli imputati furono tolti quando la stessa si trovava all'interno della camera 609.

7. Vizi di mancanza motivazionale ed illogicità manifesta sussistono anche in riferimento al rilievo da assegnare o meno all'elemento acquisito agli atti del mancato rinvenimento delle ciabatte con le quali (omissis) _aveva raggiunto la stanza 609, in considerazione del fatto che la precipitazione della stessa è avvenuta a piedi scalzi, elemento già preso in considerazione nella sentenza di primo grado. Parimenti va rilevata la trascurata considerazione da parte dei giudici di appello del rinvenimento da parte delle amiche degli occhiali da vista di (omissis) vicino alla sua valigia, ma soprattutto della singolarità dell'esito degli accertamenti tecnici effettuati sugli stessi, dai quali era emersa l'assenza di

4

Rea

tracce biologiche, anche di quelle della vittima, come se tale accessorio fosse stato accuratamente pulito. I giudici di prime cure avevano considerato tale risultanza in relazione sia alla testimonianza dell'amica, che ricordava che (omissis) li cercò prima di salire nella stanza dei ragazzi di (omissis) , sia ad altre dichiarazioni testimoniali in ordine alle abitudini della ragazza e, con ragionamento coerente, avevano ritenuto che la ragazza, che era miope ed usava di giorno le lenti a contatto, li avesse certamente indossati, dopo la notte trascorsa in bianco in discoteca, quando era salita nella camera 609 e fosse precipitata senza; i giudici di primo grado avevano infatti escluso – in adesione a quanto dichiarato dal perito autoptico - la riferibilità ad una lente a contatto dell'oggetto di plastica "a forma di lente" rinvenuto nei pressi del cadavere all'esito delle successive operazioni di riesumazione. La Corte di appello non esamina tali risultanze, quali la mancanza delle ciabatte, mai ritrovate, e la circostanza, indubbiamente di rilievo indiziario, della presenza di occhiali da vista perfettamente puliti, ma si limita a ribadire in maniera sintetica l'insussistenza di elementi per attribuire agli imputati la "manomissione" del vestiario di (omissis) (omissis) (p. 104).

- 8. Ulteriore passaggio motivazionale viziato, perché non coerente con i criteri di valutazione della prova logica e anche (sviluppato) in contrasto con indirizzi giurisprudenziali in materia, è l'irrilevanza attribuita alle dichiarazioni mendaci provenienti dagli imputati, entrate nel compendio probatorio processuale attraverso i testimoni de relato, i risultati delle intercettazioni e, da ultimo, consistenti nelle spontanee dichiarazioni rese, solo in grado di appello, dall'imputato (omissis). La Corte di appello fiorentina, pur affermando che gli imputati mentono in merito a quanto avvenuto, non si sofferma a valutare le ragioni e i motivi di tali dichiarazioni mendaci, come correttamente sottolineato dai ricorrenti.
- 8.1. Nella valutazione del materiale probatorio indiziario la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la mancanza di riscontri alle asserzioni difensive dell'imputato, od il fallimento dell'alibi, costituiscono un elemento di segno neutro, inidoneo a sorreggere la deduzione indiziaria, mentre l'accertato mendacio può essere utilizzato quale indizio a carico del giudicabile, in quanto sintomatico del suo tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità (in tal senso, Sez. 5, n. 37317 del 14/06/2019, Capra, Rv. 276647-01; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148-01; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Maccioni, Rv. 238647-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 11840 del 04/02/2004, Gallazzi, Rv. 228386-01; S.U, n. 6682 del 4/2/1992, P.M., p.c.,





Musumeci ed altri, Rv 191231-01; Sez. 1, n. 3481 del 17/01/1991, Scarfò, Rv. 187182-01).

Pertanto le dichiarazioni mendaci di (omissis) e di (omissis) debbono essere analizzate, soprattutto laddove le stesse risultano incoerenti intrinsecamente ed anche contraddittorie, se poste a confronto con quanto gli imputati ebbero a narrare nei giorni immediatamente seguenti il fatto alle due ragazze di Monza, sicchè ben diversa ragione potrebbe esservi, rispetto a quella affermata nella sentenza impugnata, per "disattendere" il racconto degli imputati, considerata la necessità che la loro versione - che la Corte d'appello stessa ha stigmatizzato come inverosimile - sia posta a confronto con le risultanze probatorie in atti, tra le quali risalta, per indubitabile pregnanza ai fini della gravità indiziaria, la presenza dei graffi sul collo di (omissis).

I graffi sul collo sono stati accertati nell'immediatezza, dopo la precipitazione di (omissis) dal terrazzo, a seguito della testimonianza oculare delle compagne di viaggio della ragazza, e quindi a mezzo di prova diretta, allorchè (omissis) corse a bussare la porta della camera 152. Secondo i giudici di primo grado ciò era stato fatto proprio allo scopo di giustificare la presenza dei graffi con la narrata aggressione da parte di (omissis) ed il delirio allucinatorio con conseguente suicidio ed anche per procurarsi un alibi che sancisse l'assenza di (omissis) dalla stanza 609 al momento della caduta della ragazza. I medesimi graffi furono altresì notati dai genitori di (omissis) il giorno successivo ed erano altresì ancora presenti nei giorni successivi, come dichiarato dalle ragazze di (omissis) che frequentarono il gruppo di ragazzi di (omissis) nel prosieguo delle vacanze.

8.2. L'inverosimiglianza di quanto narrato dall'imputato (omissis) e del racconto fatto da (omissis) nell'immediatezza dei fatti alle amiche della vittima ed alle ragazze di (omissis) – pienamente utilizzabile quale prova come dagli stessi giudici di appello affermato - è stato ampiamente analizzato nella sentenza di primo grado, ed invero i giudici di appello hanno confermato questo giudizio (p. 81), salvo poi non porre a confronto in maniera coerente tali versioni dei fatti sia con le spontanee dichiarazioni di (omissis) in limine alla camera di consiglio del giudizio di secondo grado, sia con le risultanze probatorie relative all'esistenza e consistenza - di contatti prodromici per concordare la versione dei fatti da fornire dopo la convocazione quali persone informate dei fatti da parte della polizia giudiziaria di Genova, di tutto il gruppo di amici che aveva partecipato alla vacanza, all'esito della quale (omissis) е (omissis) che erano rimasti appartati con le amiche di (omissis) nella stanza 152 - sono stati





sottoposti a processo penale per il reato di false e reticenti dichiarazioni al pubblico ministero.

8.3. Ma la più evidente carenza di analisi, con conseguente evidente insufficienza motivazionale e mancanza di motivazione rafforzata, va rilevata in riferimento ai contenuti della audio-video intercettazione effettuate in data 7 febbraio 2012 (p. 82 della sentenza impugnata), la cui analisi è addirittura ritenuta superflua dal Collegio d'appello. La motivazione sul punto dimostra ancora una volta la violazione dei principi della necessità di motivazione rafforzata, avendo la Corte di appello attribuito un significato opposto a quei colloqui, a quello dettagliatamente descritto nella sentenza del Tribunale di Arezzo senza svolgere alcune esame dettagliato del materiale probatorio e ciò a fronte, invece, del giudizio espresso con specificità dal Tribunale sul contenuto dichiarativo e, soprattutto, gestuale, di quel colloquio (e delle conversazioni intercorse tra i quattro amici per accordarsi su quanto riferire alla polizia), frutto non solo dell'esame delle trascrizioni delle stesse ottenute a seguito della disposta perizia e del loro confronto con quelle svolte dai consulenti tecnici delle difese, ma di ascolto e visione diretta e ripetuta del filmato da parte dei giudici di prime cure (così come espressamente indicato a p. 96 della sentenza di primo grado, par. 3).

E' stata omessa ogni valutazione delle circostanze fondamentali già poste a base della decisione del giudice di prime cure: da un lato, dell'esultanza dei due imputati nell'avere avuto contezza – per l'abilità di (omissis) che aveva approfittato di un breve allontanamento dalla stanza della ispettrice che conduceva l'esame per "sbirciare" sui fogli della cartellina – che sul cadavere della vittima non erano state rinvenute evidenze di aggressione di tipo sessuale, ipotesi ricostruttiva neppure sfiorata in quel momento delle indagini, e dall'altro della successiva soddisfazione commentata con un "fottàti", significativo della sensazione di averla fatta franca, oltre alla confessione di essere stati "salati" la sera degli eventi, ossia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

9. La sentenza impugnata è poi affetta da ulteriori profili di omessa motivazione ed illogicità e contraddittorietà rispetto alle risultanze probatorie indicate nella sentenza di primo grado in riferimento alle prove scientifiche. Ci si riferisce in particolare agli esiti degli esami autoptici sul cadavere della giovane (omissis), che la Corte non considera quanto al reato sessuale contestato e neppure quanto alle modalità della caduta, dandone una lettura superficiale e non confrontandosi con l'analisi effettuata invece dai giudici di primo grado. In particolare non vengono esaminate alcune evidenze non giustificabili con la





lesività traumatica da precipitazione, quali abrasioni ed ecchimosi, delle quali (una in particolare a forma reticolare su una delle spalle), la sentenza di appello non fa neppure menzione.

9.1. Ma la più evidente incongruenza motivazionale è data dal giudizio di inaffidabilità degli esami tossicologici effettuati in (omissis) (pp. 104-105 della sentenza impugnata), che la Corte di appello sancisce laddove, confondendo il significato delle dichiarazioni rese dal consulente della Procura della Repubblica di Genova, dott. (omissis) - che ripeté, nel luglio del 2012, le analisi tossicologiche sui residui dei reperti autoptici dell'agosto 2011 - retrodata all'anno precedente le perplessità espresse dal consulente in riferimento alla sua attività di analisi del 2012 in ordine alla garanzia della catena di conservazione di tali reperti fino a quel momento ed ipotizza - senza fornire alcuna spiegazione in ordine alla verifica del compendio probatorio ricavabile dagli atti processuali ed al rinvenimento in essi di elementi indicativi di tali anomalie - che gli accertamenti compiuti dall'Istituto di medicina legale spagnolo (nell'agosto del 2011) siano stati svolti senza il rispetto dei protocolli scientifici internazionali riconosciuti nella medicina legale, sulla base del tempo trascorso tra la data della morte e quella delle analisi e delle "elevate temperature estive" del luogo ove avvenne il decesso della (omissis).

Si tratta di un giudizio, opposto a quello espresso dal giudice di primo grado, frutto di una impropria deduzione e di un parziale esame degli atti, avendo il Collegio di appello utilizzato la dichiarazione del consulente per svolgere una propria deduzione logica - peraltro imbevuta di pregiudizi sull'attività medico-legale svolta all'estero - sugli accertamenti tossicologici effettuati da altri e l'anno precedente, accertamenti in ordine ai quali il teste nulla ebbe a riferire, né poteva riferire per averne avuta conoscenza diretta (per come evidenziato nella parte motiva della sentenza). Tale deduzione risulta espressa nella motivazione della sentenza qui impugnata senza alcuna puntuale indicazione di quali siano stati gli atti processuali esaminati per fondare tale giudizio verificando quanto affermato, a fronte della motivazione sul punto della sentenza di primo grado.

Tale ipotizzata inaffidabilità degli esiti negativi della presenza nel cadavere della vittima di alcol o sostanze stupefacenti risulta, invero, frutto di una deduzione a contrario dei giudici di appello, che ha tratto le mosse dall'ultima libera narrazione della tragica alba del (omissis), resa in appello da (omissis), laddove l'imputato ha riferito la circostanza di avere fumato hashish con la (omissis), dopo che era salita nella loro camera. Tale elemento, a parere della Corte, non poteva quindi dirsi smentito dai risultati negativi dell'accertamento





tossicologico ed anzi trovava in qualche modo riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi danesi, che avevano riferito di avere sentito qualche sera provenire dalla camera occupata dai ragazzi italiani l'odore di hashish. Ma la motivazione della sentenza impugnata si rivela intrinsecamente contraddittoria, posto che l'offerta di hashish alla ragazza si sarebbe perfezionata alle sei di mattina, secondo il racconto di (omissis), mentre i testi danesi - che a quell'ora stavano dormendo e sarebbero stati svegliati dall'urlo di donna - avevano semmai riferito genericamente di avere sentito qualche volta provenire odore di "fumo" dalla stanza 609, "di sera", senza essere in grado di indicare di quale sera si trattasse, per cui risulta evidente che tale testimonianza non è in alcun modo in grado di fornire riscontro all'ultima narrazione di (omissis), neppure ponendo arbitrariamente nel nulla senza motivazione adeguata, fondata sugli atti e coerente, l'esito negativo dell'esame tossicologico sul cadavere della (omissis).

- 10. Quanto infine alla personalità di (omissis), i giudici di appello hanno espresso una valutazione diametralmente opposta in ordine alla possibilità che la ragazza abbia avuto una volontaria determinazione a suicidarsi; a fondamento di tale ipotesi i giudici hanno posto elementi estrapolati dal processo in modo funzionale all'affermazione di tale possibile ricostruzione, elementi esaminati in spregio ai principi giurisprudenziali di valutazione delle prove testimoniali e dei testi esperti. Tale ipotesi è sempre stata esaminata anche nel giudizio di primo grado, in quanto suggerita dai racconti degli imputati alle amiche della ragazza sin dall'immediatezza, ma in grado di appello tale ipotesi è stata percorsa dai giudici fiorentini con grande convinzione, in quanto fondata su una individuazione del punto di caduta dal terrazzo, come prima visto, del tutto erronea.
- 10.1. Tale errore ha investito trasversalmente l'intera struttura della sentenza annullata, che ha seguito un percorso argomentativo fondato su presupposti erronei e si è poi sviluppato secondo cadenze non coerenti con i parametri valutativi della prova indiziaria. Infatti la sentenza di appello non si limita ad una supervalutazione dei rilievi espressi dai consulenti tecnici della difesa degli imputati, i quali hanno concluso per l'esistenza di un disturbo borderline, della ragazza, ma ha fatto precedere le sue valutazioni sulle emergenze processuali da riflessioni generali e generiche, ed anche di scarsa rilevanza scientifica sul tema del suicidio, estrapolate da alcune affermazioni di uno dei consulenti tecnici della difesa degli imputati, per passare ad una descrizione della vita passata della vittima.



Se da un lato, con motivazione coerente e di tenuta logica ha respinto la richiesta di accertamento peritale in considerazione dell'impossibilità di esaminare quella che dovrebbe essere la perizianda, dall'altro, con evidente contraddittorietà intrinseca, pur escludendo ogni correlazione tra disturbo borderline di personalità e suicidio, nella sostanza ha sposato la tesi che la giovane vittima soffrisse di tale disturbo, affermando di non condividere le valutazioni dei giudici di prime cure circa il superamento da parte di (omissis) delle problematiche psicologiche delle quali aveva sofferto in passato. Ciò ha operato senza però esaminare con scrupolo e rigore logico le prove poste a base di tale affermazione, diametralmente opposta a quella espressa dal Tribunale di Arezzo, con evidente vizio motivazionale per mancanza di una motivazione rafforzata.

I giudici di appello, infatti, si sono limitati ad indicare quali elementi probatori sottesi a tale giudizio, le dichiarazioni dei testi qualificati dott. (omissis) e dott.ssa (omissis), rispettivamente psichiatria e psicologa, che avevano avuto in cura (omissis) nel 2009, senza peraltro specificare dove gli stessi abbiano affermato quanto ritenuto dai giudici di appello, considerato che, secondo quanto invece esposto nella sentenza del Tribunale di Arezzo, il dott. (omissis) aveva visitato per un controllo la ragazza nel luglio 2010, di talchè quanto affermato essere riferibile al successivo periodo, e fino al tragico evento dell'agosto 2011, appare frutto di una mera congettura dei giudici di appello , suggerita dai contenuti, pur suggestivi, delle dichiarazioni rese in dibattimento dai consulenti tecnici della difesa degli imputati, i quali non ebbero mai alcun contatto con (omissis) e da una considerazione del tutto possibilistica in ordine ai farmaci che la ragazza, forse, poteva avere assunto la sera prima dei fatti (così pp.101-103). I giudici di appello sembrano aver considerato tali disturbi come risalenti ad un'epoca recente, arrivando a postergare di un anno la visita di controllo effettuata dal dott. (omissis), visita che invece non si svolse affatto nel luglio antecedente alla morte, ma nel luglio del 2010, come bene evidenziato nella decisione di primo grado.

10.2. Orbene, nessuna analisi delle prove assunte risulta essere stata effettuata dal Collegio di appello in ordine all'affermata esistenza di un male di vivere attuale in capo alla giovane (omissis), se non a livello del tutto ipotetico, come pure, del tutto ipoteticamente, i giudici di appello finiscono quasi per immaginare altre ricostruzione dei fatti, teoricamente possibili, quali quella di un malore conseguente all'assunzione di sostanza stupefacente, accondiscendendo alla veridicità delle dichiarazioni spontanee rese da (omissis) nell'ultima udienza del giudizio di appello, e finendo per dolersi quasi della





mancata contestazione dei reati di cessione di sostanza stupefacente alla ragazza e/o di omissione di soccorso da parte dei due imputati (p. 107), ma senza escludere la "possibile spiegazione" (p. 111) del tentativo di violenza sessuale come contestato, in un crescendo di dubbi ed ipotesi possibili di spiegazione del tragico evento.

Ma, come è stato già con chiarezza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il dubbio idoneo a determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare; la prova logica resta nel sistema di accertamento giurisdizionale dei fatti ed il dubbio non è mai assimilabile a qualsivoglia soggettiva prospettazione che abbia "anche un minimo di plausibilità" (così, Sez. 1 n.3282/12 del 17/11/2011, Carboni e altri, non mass.) e non si ponga al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763; Sez. 2, n. 2548/15 del 19/12/2014, PG in proc. Segura, Rv. 262280 - 01). Sicché, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (in tal senso, Sez. 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204)

- 11. Pertanto si impone l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze affinché venga data una valutazione rinnovata, globale e non atomistica, del quadro istruttorio, al fine di accertare se la ambiguità relativa di ciascun indizio, considerato singolarmente nella sua fisiologica parzialità, si possa risolvere in una considerazione unitaria, consentendo -o meno- di attribuire agli imputati i reati ascritti «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado razionale di affidabilità, che sussiste anche qualora le ipotesi alternative che siano astrattamente formulabili (e del resto prospettate dalla Corte di appello) risultino prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
- 11.1. Va escluso che questa Corte possa fornire indicazioni al giudice del rinvio su come sviluppare il proprio giudizio, come auspicato nella memoria depositata dalla difesa di (omissis), dovendosi solo fissare il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi. Infatti, come è noto, nel giudizio di





rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice, atteso l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Corte regolatrice, conserva tutti i poteri del giudice che aveva emesso la sentenza annullata ed è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (cfr. Sez. 6, n. 1180/96 del 22/11/1995, P.G. in proc. Mirabello, Rv. 204558 - 01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266 - 01; Sez.1 ord. n. 2591 del 07/05/1998, Di Iorio, Rv. 210791 - 01); è chiaro che il giudice deve uniformarsi non solo al principio di diritto, ma anche alle premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento (Sez.6, n. 1180/96 cit.) atteso che è stato precisato che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, cosicché il giudice del rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente od esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a quanto indicato in ordine ai criteri di una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa di determinante rilevanza ai fini della decisione, ovvero ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo. Pertanto non possono essere nuovamente oggetto di esame nel giudizio di rinvio questioni che, anche se non esaminate nel giudizio rescindente, in quanto estranee ai motivi di ricorso, costituiscono i presupposti della pronuncia sui quali si è formato il giudicato implicito interno (cfr. sez.6, n. 11641 del 20/02/2018, Ranzi, Rv. 272641 - 01).

11.2. Nel caso qui all'esame, risultano implicitamente incluse nel dictum di questo Collegio, benché non espressamente esaminate, le statuizioni sulle questioni procedurali e di utilizzabilità delle prove acquisite ed ammesse, già risolte dai giudici di primo grado, e che sono state respinte con argomentazioni corrette dalla Corte di appello. Le stesse sono pertanto precluse, trattandosi di quaestiones iuris implicitamente presupposte dalla statuizione contenuta nella presente sentenza (in tal senso, si veda Sez.2, n. 19666 del 27/03/2014, Ambrosio, Rv. 259816 – 01). Sostenere il contrario, verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti del principio di diritto affermato da questa Corte, in violazione del principio di intangibilità della sentenza, ex art. 627 comma 3 cod.



proc. pen. (cfr., anche, Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 – 01).

11.3. Va parimenti escluso che questa Corte possa, d'ufficio, rinvenire l'omessa assunzione di una prova decisiva e disporre un annullamento in tal senso, come invocato nella medesima memoria difensiva dell'imputato (omissis): si tratta di censura non solo del tutto estranea ai motivi di ricorso ed ai motivi aggiunti, ma priva di fondamento in considerazione della completezza del materiale probatorio, secondo quanto risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (ed anche di quella di primo grado), che ha fatto riferimento agli elementi probatori inclusi nel fascicolo del dibattimento secondo il disposto dell'art. 431 cod. proc. pen. (verbali degli atti non ripetibili e di quelli assunti all'estero a seguito di attività rogatoriale ed altro) e a quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio di primo grado, frutto di un ampio dibattito nel contraddittorio delle parti, nonché ad atti acquisiti con il consenso delle parti o ex art. 515 cod. proc. pen.

Va ribadito, d'altronde, che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è comunque vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dopo l'esame svolto delle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (cfr. Sez.5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861 – 01; Sez. 2, n. 8733/20 del 22/11/2019, Le Voci, Rv. 278629 – 02), avendo anche l'onere di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. (cfr. Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628–01)

11.4. Ritiene quindi questa Corte che il rinvio debba essere disposto integralmente senza rilevare l'estinzione del reato contestato al capo a), relativo al delitto di cui all'art. 586 cod. pen., per intervenuta prescrizione maturata in grado di appello, come del resto espressamente menzionato nella sentenza impugnata, perché una diversa soluzione risulterebbe pregiudizievole per gli imputati, precludendo l'accertamento nel merito delle imputazioni contestate da parte del giudice del rinvio, dopo l'annullamento della sentenza di appello che aveva assolto gli imputati con formula piena per la dichiarata sua prevalenza *ex* art. 129 cod. proc. pen. sulla declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 586 cod. pen.





Inoltre i due reati risultano strettamente connessi in quanto resta *sub iudice* l'accertamento del tentativo di violenza sessuale di gruppo dal quale sarebbe derivata, come conseguenza non voluta, la morte di (omissis), e per tale delitto i termini di prescrizione, considerati *ratione temporis*, unitamente ai periodi di sospensione del processo su istanza della difesa e per adesione all'astensione proclamata dalla categoria nel corso dei due gradi di merito ed al periodo di sospensione a seguito di rinvio della trattazione secondo la disciplina dell'emergenza COVID - come da provvedimento del presidente di sezione della Corte di appello del 10 marzo 2020 - non sono decorsi, come indicato dalla stessa Corte di appello nella scheda predisposta ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

In conclusione, la sentenza impugnata va rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze e per quanto concerne le istanze di liquidazione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili, se ne demanda la liquidazione al giudice del rinvio, all'esito della sua valutazione quanto alla regola della soccombenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003

perché previsto dalla legge.

1.0 EED 000

1 2 FEB 2021

DEPOSITATA IN CANCELLE

74